

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

688° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 24
3 ^a - Affari esteri.....	» 33
4 ^a - Difesa	» 41
6 ^a - Finanze e tesoro	» 44
7 ^a - Istruzione.....	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 54
10 ^a - Industria.....	» 56
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 60

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 4
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 62
RAI-TV	» 67
Informazione e segreto di Stato.....	» 86
Mafia	» 87

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 88
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 91
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 100

CONVOCAZIONI	Pag. 102
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente le questioni all'attenzione della Giunta. Quindi, apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Bressa.*

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(167) SALVATO ed altri. – *Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia*

(2750) ANDREOLLI ed altri. – *Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine*

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente BISCARDI, relatore per la 7^a Commissione – all'esito di un articolato dibattito, egli aveva conclusivamente preso atto che i presentatori dei numerosissimi emendamenti non intendevano ritirarli e non restava pertanto altro che rappresentare alla Presidenza del Senato l'impossibilità per le Commissioni riunite di concludere utilmente l'esame dei provvedimenti.

Successivamente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha calendarizzato i disegni di legge in Assemblea, prendendo atto che

le Commissioni riunite non avrebbero potuto procedere all'esame di merito degli oltre 1.500 emendamenti presentati. Il presidente Mancino ha tuttavia sollecitato la Presidenza delle Commissioni riunite a dare nel frattempo seguito – secondo l'esigenza sottolineata da alcuni Capigruppo – a richieste di audizione che finora non avevano potuto avere luogo.

D'intesa con il relatore per la 1^a Commissione, senatore Besostri, egli ha pertanto predisposto un calendario di incontri informali (aperti a tutti i senatori interessati) che comprendeva, per la giornata di oggi, i rappresentanti della Lega Nazionale, del Comune di Cividale, delle province di Trieste e di Udine, del Conservatorio Tartini di Trieste, nonché del Comitato per la difesa e la valorizzazione della storia e della cultura locale. Detti incontri si aggiungevano del resto a quelli già svolti lo scorso 17 ottobre con i rappresentanti dell'Unione culturale economica slovena, della Confederazione delle organizzazioni slovene e della Comunità economico-culturale slovena.

La scelta di procedere ad incontri informali (a cui peraltro sono sempre stati debitamente invitati tutti i componenti delle Commissioni riunite) è stata dettata – sottolinea il presidente-relatore – dall'esigenza di rispettare il fittissimo calendario di impegni delle due Commissioni e dell'Assemblea, che non lascia spazio a riunioni formali, tanto più che per svolgere le audizioni nella sede plenaria delle Commissioni riunite queste avrebbero dovuto deliberare addirittura un'indagine conoscitiva, presentare un programma alla Presidenza del Senato e ottenerne la relativa autorizzazione, con un evidente allungamento dei tempi. Non va infatti dimenticato che lo stesso presidente Mancino ha sollecitato la Presidenza delle Commissioni riunite affinché l'Assemblea possa iniziare la discussione del provvedimento fin dal pomeriggio di domani, mercoledì 31 gennaio, secondo le indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Al momento di svolgere gli odierni incontri informali, i rappresentanti dei soggetti convocati (con l'eccezione del direttore del Conservatorio Tartini di Trieste) hanno tuttavia rifiutato di prendervi parte, lamentando il carattere puramente informale dell'audizione.

Nel ribadire che l'attuale calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea per la settimana in corso impedisce di fatto la convocazione di audizioni in sede plenaria, il presidente-relatore comunica poi che per domani, mercoledì 31 gennaio, è prevista un'ulteriore tornata di incontri in cui sono stati convocati i rappresentanti del comune di Gorizia, del Libero comune di Zara in esilio e dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il comune di Muggia e l'Unione degli istriani, che pure avevano fatto richiesta di audizione, hanno invece comunicato che non intendono partecipare.

Il presidente-relatore informa infine che il Gruppo Memorandum 88 di esuli istriani, fiumani e dalmati ha fatto pervenire una documentazione, che è stata acquisita agli atti delle Commissioni riunite.

Invita conclusivamente i presentatori degli emendamenti a manifestare i propri orientamenti in ordine all'eventuale ritiro delle rispettive proposte.

Il senatore CAMBER rileva anzitutto criticamente la precisa volontà con cui a suo giudizio è stata condotta la vicenda sotto il profilo politico e partitico, non all'altezza del delicato equilibrio che al contrario sarebbe stato necessario. Ricorda poi la legge n. 482 del 15 dicembre 1999, con la quale appena un anno fa il Parlamento approvava norme di tutela per tutte le minoranze linguistiche, ivi evidentemente compresa quella slovena.

Lamenta poi che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, specificamente riferito alla minoranza slovena, non sia stato oggetto del debito confronto parlamentare, come testimoniato fra l'altro dal mancato accoglimento del suggerimento da lui più volte avanzato di costituire un Comitato ristretto per l'esame di merito dei profili di maggiore interesse. In particolare, egli ritiene che il disegno di legge n. 4735 violi sotto molteplici aspetti norme di rango costituzionale. A titolo di esempio, cita l'articolo 4 del disegno di legge che, riferendosi alle «frazioni dei comuni» lede a suo avviso l'articolo 114 della Costituzione, che non prevede tale ripartizione territoriale. Il provvedimento viola altresì l'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1963, relativa alla regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, che prevede parità di diritti per tutti i cittadini della regione, indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza; al riguardo, osserva altresì che – ai sensi dell'articolo 3 dello statuto regionale – i diritti assicurati alla minoranza slovena dovrebbero essere garantiti anche alle altre minoranze linguistiche presenti sul territorio. L'articolo 23 del disegno di legge, che assicura una tutela sindacale privilegiata agli iscritti ad organismi sindacali sloveni, è contrario poi, a suo avviso, all'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore Camber giudica altresì inammissibile la restituzione di beni immobili prevista dall'articolo 19, osservando fra l'altro che la devoluzione ad attività teatrali in lingua slovena dell'attuale sede del teatro stabile sloveno di Trieste è avvenuta, da parte dello Stato italiano, quale indennizzo morale per l'acquisizione di alcuni immobili di cui ora si prevede la restituzione senza tuttavia ipotizzare il corrispondente ritorno del teatro medesimo alle attività di lingua italiana.

Infine, il senatore Camber ritiene che il provvedimento si ponga in palese contrasto con la Convenzione di Strasburgo sulla protezione delle minoranze nazionali. L'articolo 10, paragrafo 2, di tale Convenzione prevede infatti che le lingue minoritarie possano essere usate nella Pubblica Amministrazione solo quando ciò corrisponde ad un bisogno reale, legislativamente previsto: nel provvedimento in questione non vi è invece traccia di alcuna verifica oggettiva di tale bisogno. L'articolo 3 della Convenzione dispone poi che dalla libera scelta di appartenenza ad una minoranza non debba conseguire alcuna discriminazione né privilegio: i già ricordati privilegi di carattere sindacale previsti dal provvedimento si pongono tut-

tavia in netto contrasto con tale norma. L'articolo 13, paragrafo 2, della Convenzione assicura infine il diritto delle minoranze linguistiche a creare e gestire strutture scolastiche nella lingua minoritaria, ma senza oneri per lo Stato nazionale: il sistema scolastico pubblico già in essere, che sovvenziona scuole di ogni ordine e grado per la minoranza slovena, contraddice peraltro manifestamente tale disposizione; né possono essere invocati il Memorandum di Londra e il successivo Trattato di Osimo in favore del gruppo etnico jugoslavo, atteso che da questo gli sloveni hanno espressamente scelto di separarsi.

In conclusione, il senatore Camber deplora vivamente che le Commissioni riunite non abbiano assicurato il dovuto spazio all'audizione degli enti locali, palesemente contraddicendo i principi cardine del federalismo. Ciò rappresenta, a suo giudizio, una evidente offesa all'istituzione Senato, tanto più che la Camera dei deputati ha esaminato il provvedimento per circa quattro anni, licenziando infine un testo ben diverso da quello originario, su cui si erano tenute le audizioni presso quel ramo del Parlamento.

Il senatore COLLINO si riserva di svolgere considerazioni di carattere storico nel corso del dibattito in Aula. Allo stato, gli preme sottolineare la gravità della situazione della provincia di Udine ove, a differenza delle province di Trieste e di Gorizia, non esiste una minoranza slovena, bensì tutt'al più slava. Gli avi del Natisone si sono infatti insediati in Italia nel corso di un millennio e si sono perfettamente integrati con la popolazione locale. A testimonianza del carattere apartitico di tali affermazioni, ricorda che la mozione votata dall'attuale maggioranza di centro-destra del comune di Cividale (contraria al disegno di legge n. 4735) corrisponde perfettamente ad un'analogha mozione votata dalla precedente maggioranza di centro-sinistra.

Pur nella consapevolezza che la regione Friuli Venezia Giulia abbia bisogno di un rapporto sereno con la Slovenia e, sulla base del nuovo percorso storico, debba prepararsi a svolgere un ruolo di cerniera con il centro Europa, non ritiene che una parte della popolazione locale possa diventare slovena per accordo politico o per operazione economica.

Rinnova pertanto la sollecitazione a stralciare la parte relativa alla provincia di Udine, mediazione per la quale si è lungamente impegnato (finora purtroppo invano) anche grazie alla disponibilità della Presidenza delle Commissioni riunite, che debitamente ringrazia.

Il presidente-relatore BISCARDI richiama l'attenzione dei membri delle Commissioni riunite sull'impossibilità procedurale di riaprire la discussione generale. Prende altresì atto dell'evidente indisponibilità dei presentatori a ritirare gli emendamenti presentati.

Il senatore CAMBER rinnova la richiesta di istituire un Comitato ristretto, a cui è subordinato l'eventuale ritiro di una parte consistente dei suoi emendamenti.

A giudizio del relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI, la proposta del senatore Camber è inammissibile, essendosi ormai concluso l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Il presidente-relatore BISCARDI osserva che, da un punto di vista formale, le Commissioni riunite non hanno ancora concluso l'esame dei disegni di legge in titolo. Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta del senatore Camber, che risulta respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

626^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi, per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4941 E CONNESSI RELATIVI A MODIFICHE ALLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE

Il senatore PASTORE, relatore alla Commissione sui disegni di legge in titolo, sollecita una ripresa tempestiva dei lavori in materia, tenendo conto dell'emozione suscitata nel paese dalla morte di Maria Josè di Savoia e anche dal messaggio inviato alla famiglia dal Presidente della Repubblica.

Si associa il senatore MAGNALBÒ che ritiene matura e improcrastinabile l'abolizione del divieto di rientrare in Italia per i discendenti di Casa Savoia.

Il senatore ANDREOLLI comprende il sentimento che induce a riproporre la questione ma osserva che non vi sono più i tempi sufficienti per approvare una legge di revisione costituzionale nella legislatura in corso. Ricorda di aver sempre sostenuto con convinzione l'opportunità di abolire quel divieto anche se insieme al senatore Rotelli aveva manifestato, e conferma, anche la richiesta di risolvere l'annoso problema della disponibilità per l'Italia dei documenti storici contenuti nell'archivio di Casa Savoia. Tale vicenda, infatti, oltre al suo valore intrinseco, pone anche il problema della attenzione per le regole da parte dei componenti la famiglia Savoia.

Il senatore SCHIFANI conviene sulla valutazione problematica del senatore Andreolli circa l'insufficienza del tempo necessario per approvare subito una legge di revisione costituzionale e non di meno ritiene utile un pronunciamento parlamentare, in sede di prima deliberazione, che possa manifestare un indirizzo per il legislatore successivo nei termini di un messaggio politico che sarebbe ancora più incisivo ove si riduca nell'occasione l'area di dissenso sinora manifestatasi in proposito.

Il senatore MARCHETTI conferma la sua opinione negativa sull'abrogazione della disposizione transitoria di cui si tratta e non ritiene opportuno, pertanto, alcun adempimento al riguardo anche al solo scopo di esprimere un messaggio al legislatore successivo. D'altra parte, osserva che nella fase finale della legislatura vi sono altre priorità e l'impegno parlamentare ne risulta già cospicuo.

Il senatore MANZELLA manifesta a titolo personale l'opinione secondo cui la XIII disposizione transitoria e finale non dovrebbe essere abrogata né modificata, perché essa possa continuare a rappresentare un retaggio storico quale condanna di quanti furono corresponsabili di una dittatura. Non di meno, considera possibile utilizzare altri mezzi giuridici, di carattere interpretativo, analoghi a quelli che consentirono l'ingresso in Italia per la consorte dell'ex sovrano.

Il presidente VILLONE obietta che nessuno strumento interpretativo potrebbe contraddire la prescrizione costituzionale di cui si tratta.

Il senatore ROTELLI reputa non opportuno modificare il programma dei lavori della Commissione al fine di introdurre l'argomento in questione. Egli deplora la circostanza che in una nota trasmissione televisiva del giorno precedente, il conduttore abbia sostanzialmente stabilito dinanzi al pubblico che alcune dichiarazioni formulate in quella sede da Vittorio Emanuele di Savoia fossero sufficienti al fine di ottenere la possibilità di rientrare in Italia, quali manifestazioni di lealtà alla Repubblica e alla Costituzione. Sarebbe pertanto anche disdicevole, a suo avviso, il fatto che il Parlamento sia indotto a riprendere in esame l'argomento sulla scorta di un simile, improprio condizionamento. Da parte sua, egli conferma gli emendamenti presentati a suo tempo sul disegno di legge in esame e ricorda la richiesta di ottenere dalla famiglia Savoia i documenti storici sul secolo appena trascorso, che invece sono sottratti alla disponibilità degli studiosi. Si dichiara d'accordo, infine, con le dichiarazioni recenti del Ministro Maccanico sulla vicenda di cui si discute.

Il ministro MACCANICO dichiara che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione quanto alla proposta di riprendere in esame il disegno di legge e ricorda che il testo in trattazione proviene da una iniziativa del Governo Prodi.

Il presidente VILLONE ricorda che quella iniziativa fu assunta in una stagione politica assai diversa da quella attuale e le successive difficoltà che essa ha incontrato nel percorso parlamentare derivano in larga parte anche dalla scarsa cautela dimostrata da esponenti della famiglia Savoia. Concorda, quindi, sulla valutazione dei senatori Andreolli e Schifani circa l'impossibilità sostanziale di approvare una legge di revisione costituzionale nella legislatura in corso e ritiene che una approvazione in prima deliberazione avrebbe certamente un valore simbolico ma sarebbe resa possibile solo dal più largo consenso tra le forze politiche. Di conseguenza, si riserva di prendere in considerazione l'eventuale prosecuzione dell'esame dei disegni di legge, solo ove si manifesti il consenso pressoché unanime della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio, con la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge n. 3236 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 23 gennaio scorso.

Il senatore SCHIFANI, in via preliminare, sollecita la relatrice a chiarire il proprio parere sull'emendamento 13.0.4 del presidente Villone avendo inteso che la stessa relatrice si rimetterà alla valutazione dell'Assemblea del Senato.

Il presidente VILLONE precisa che la relatrice in effetti si è rimessa alla Commissione.

La relatrice DENTAMARO conferma.

Il senatore SCHIFANI prende atto.

I subemendamenti 1.500/4 e 1.500/5 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Sul subemendamento 1.500/2 il senatore PASTORE pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che l'inciso da sopprimere comporterebbe notevoli incertezze applicative.

Dopo una breve discussione in proposito, nella quale intervengono lo stesso senatore PASTORE, il senatore SCHIFANI e il presidente VILLONE, la relatrice modifica il suo parere in senso positivo e il ministro MACCANICO si associa.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il subemendamento.

Quanto al subemendamento 1.500/1, il senatore PASTORE annuncia il suo voto favorevole.

La Commissione accoglie il subemendamento.

In merito al subemendamento 1.500/3, il senatore PASTORE motiva il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, ritenendo più corretta la formulazione da lui proposta.

La relatrice DENTAMARO, nel confermare il suo parere negativo, osserva che il testo da lei elaborato è senz'altro di tenore più prescrittivo.

Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.500 della relatrice, nel testo risultante dalle modifiche approvate in precedenza.

Risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti da 1.101 a 1.1.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 1.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sul subemendamento 2.500/1, il senatore PASTORE motiva il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia affermando che il divieto assoluto di esercitare attività professionali in Italia e all'estero in costanza della carica di Governo è eccessivo rispetto allo scopo di prevenire i conflitti di interessi e non tiene conto di una realtà articolata e mutevole. Il suo subemendamento, invece, limita l'attività professionale a quei casi suscettibili di determinare un conflitto di interessi, senza incorrere nel difetto di trattare in modo uniforme tutte le professioni e tutte le forme di esercizio delle attività professionali.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla particolare rilevanza critica della questione.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e osserva che in forza della disposizione proposta dalla relatrice, al ministro Veronesi sarebbe inibito di esprimere un parere su una terapia per un caso di tumore. Si tratta, dunque, di una disposizione eccessiva, che non tiene conto dell'ordinamento comunitario né della possibilità che in molti casi non vi sia affatto un conflitto di interessi.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale, aggiunge la sua firma al subemendamento e si associa agli argomenti già esposti in favore di esso, ritenendo necessario distinguere i casi suscettibili di determinare un conflitto di interessi dall'ipotesi generale, di per sé non meritevole di un divieto, di esercitare un'attività professionale.

Anche il senatore MAGNALBÒ aggiunge la sua firma al subemendamento.

Anche il senatore STIFFONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, al quale appone la propria firma, condividendo le argomentazioni svolte dal senatore D'Onofrio.

Il senatore BESOSTRI dichiara invece un voto contrario sull'emendamento. Ritiene infatti che il problema risieda nella possibilità di conciliare l'attività professionale con l'attività di governo che è, per sua stessa natura, un'attività a tempo pieno. Vi è poi il rischio di influenze improprie dell'attività professionale sull'esercizio di funzioni di Governo.

Il senatore SCHIFANI dissente dalle argomentazioni svolte dal senatore Besostri, rilevando che l'obiettivo del provvedimento in titolo è quello di evitare situazioni di conflitto di interessi. Quanto previsto dal comma 3 dell'emendamento 2.500 presume, in modo assoluto, una situazione di conflitto di interessi, mentre la formulazione del subemendamento 2.500/1 tutela in modo adeguato la dignità dei professionisti.

Il senatore PARDINI reputa invece necessario definire una situazione di oggettiva incompatibilità tra l'esercizio di attività professionali e lo svolgimento di funzioni di governo, equiparando la situazione dei liberi professionisti a quella di coloro che esercitano attività professionali nell'ambito di strutture pubbliche che, nel caso ricoprano cariche di governo, devono essere collocati in aspettativa.

Il senatore D'ONOFRIO, interloquendo in proposito, ritiene che una simile posizione dovrebbe coerentemente portare a sostenere una previsione che imponga la sospensione dal relativo albo del professionista titolare di cariche di governo.

Il senatore PARDINI, riprendendo il suo intervento, dichiara di condividere questa affermazione, ritenendo opportuno prevedere la sospen-

sione dall'iscrizione all'albo dei professionisti titolari di cariche di governo o elettive.

Il presidente VILLONE, ritenendo la questione meritevole di ulteriori riflessioni, propone di sospendere l'esame del provvedimento, proposta su cui conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore PIANETTA si sofferma sulle considerazioni svolte dai Sottosegretari nella seduta del 24 gennaio che hanno evidenziato le difficoltà per dare una tempestiva attuazione al provvedimento in titolo sin dalle prossime consultazioni elettorali. In primo luogo si pone il problema della attendibilità dell'AIRE; al riguardo ritiene necessario procedere ad un efficace controllo incrociato con i dati delle anagrafi consolari per il cui aggiornamento è necessario procedere al rapido varo del disegno di legge n. 4721. In secondo luogo, richiama la necessità di definire le necessarie intese con i paesi che saranno interessati dalla consultazione elettorale, intese che devono essere concluse prima dello svolgimento della campagna elettorale per garantire condizioni di parità ai candidati e alle liste in competizione.

Una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento deve associarsi al rigoroso rispetto di condizioni che garantiscano la correttezza della competizione. Auspica quindi che i Ministri competenti, e anche il Presidente del Consiglio, assumano in prima persona precisi impegni e forniscano le

garanzie necessarie per una rapida approvazione del provvedimento in esame che, personalmente, sollecita.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che condividendo le esigenze da ultimo rappresentate, passa a illustrare una nuova formulazione del testo unificato elaborato sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti. Dato analiticamente conto del contenuto di tale testo (pubblicato in allegato al resoconto), richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 22 che reca una disciplina transitoria che, in sede di prima applicazione, prevede una semplificazione di molti degli adempimenti previsti.

La senatrice PASQUALI ribadisce la necessità di un sollecito esame del provvedimento, mentre il senatore SCHIFANI, riservandosi di esaminare adeguatamente la nuova proposta della relatrice, chiede che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo che il sottosegretario DANIELI ha dichiarato di concordare con le valutazioni formulate dalla relatrice, il presidente VILLONE propone di fissare per le ore 13 di domani, il termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore proposta di testo unificato presentato dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,30, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**ULTERIORE SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 838 E CONNESSI IN MATERIA DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione relativa a ogni elezione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione relativa alla circoscrizione elettorale in cui sono iscritti.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina deve essere inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5.

1. Il Governo provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni:

- a) Stati Uniti d'America e Canada;
- b) America Centrale e Meridionale;
- c) Europa e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto);
- d) Asia, Oceania e Africa, esclusi i paesi di cui alla lettera c).

2. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in ogni caso osservando le seguenti condizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma dalla ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scru-

tinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

Art. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

Art. 16.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;

b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.

2. Il Ministro degli esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

Art. 18.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico 20 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.».

Art. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

Art. 21.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione dell'elezione delle Camere prevista per l'anno 2001:

a) non si applicano le disposizioni della presente legge riguardanti l'invio e la restituzione di una apposita cartolina, di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

- b) il Ministero dell'interno adempie i compiti di cui all'articolo 10, comma 1 ed è destinatario della busta affrancata di cui allo stesso comma;
- c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6;
- d) i cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, che non ricevono il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia presso la sezione elettorale in cui sono iscritti e per la relativa circoscrizione.

Art. 23.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputate agli oneri obbligatori per le spese elettorali, di cui allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 24,

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *Relatrice*

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

694^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) *MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4115) *FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi*

(4283) *CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4754) *MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi*

(4766) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

– e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito discussione congiunta e rinvio)

Prende la parola il relatore PETTINATO il quale, sottolineando l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, ritiene auspicabile che non vi sia alcuna richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e che si proceda all'approva-

zione senza modifiche del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. In caso contrario suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti entro limiti assai ristretti.

Su richiesta del senatore CENTARO la Commissione conviene di fissare a domani mercoledì 31 gennaio 2001, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4906, assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione congiunta.

(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni sul disegno di legge in titolo saranno limitate soltanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore FASSONE, il quale rileva come l'articolato in discussione sia stato restituito al Senato dall'altro ramo del Parlamento con modifiche limitate e in buona parte condivisibili.

Non sono stati effettuati interventi sul capo I tranne un'unica correzione di carattere esclusivamente formale, mentre per quanto riguarda il capo II la sola modifica di qualche rilievo è quella relativa all'articolo 6 laddove si è attribuito al Procuratore generale presso la Corte d'appello la competenza a decidere circa la designazione dei magistrati requirenti incaricati di sostituire altri magistrati requirenti, ricorrendo le situazioni indicate nell'articolo 5.

Relativamente al capo III il relatore ritiene estremamente significativo il fatto che la Camera dei deputati abbia lasciato sostanzialmente invariata questa parte del disegno di legge che modifica la vigente disciplina del concorso per uditore giudiziario eliminando la prova preliminare informatica e introducendo il meccanismo dei cosiddetti correttori esterni. Gli unici interventi riguardano la previsione che gli avvocati chiamati alla funzione di correttori esterni siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e l'aver stabilito che la Commissione esaminatrice attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle valutazioni effettuate dai due correttori esterni, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, in luogo dei due ventesimi stabiliti nel testo già approvato dal Senato.

Non sono state introdotte modifiche sostanziali al capo IV del disegno di legge.

Gli interventi di maggior rilievo sono stati operati sul capo V. In particolare l'articolo 22, corrispondente all'articolo 20 del testo già varato dal

Senato, fissa esclusivamente al momento in cui verranno introdotte le scuole di specializzazione per le professioni legali la data di efficacia delle disposizioni di cui al capo IV dello stesso disegno di legge. Con l'articolo 19 del testo è stata poi disposta la proroga delle graduatorie relative ai concorsi per *ex* assistente giudiziario, per *ex* operatore amministrativo e per *ex* dattilografo giudiziario ivi menzionati, mentre con l'articolo 20 è stato previsto che, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, il magistrato onorario, che dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di pace alla data di entrata in vigore della legge, potrà essere ulteriormente confermato per un periodo di due anni dopo il termine dell'incarico. Quest'ultima disposizione è quella che suscita maggiori perplessità, queste però non sono tali, a suo avviso, da imporre una modifica dell'articolato in discussione, che appare pertanto accettabile e da licenziare rapidamente nella formulazione già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GRECO dichiara in linea di massima di condividere le poche modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e di ritenere possibile l'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo. Preannuncia peraltro la presentazione di un ordine del giorno identico a quello approvato nel corso dell'esame in Aula presso la Camera dei deputati, con il quale si impegna il Governo ad aumentare i ruoli organici del personale amministrativo della giustizia in misura proporzionale all'incremento del ruolo organico della magistratura disposto con il disegno di legge n. 4563-B.

Il senatore GASPERINI preannuncia la sua astensione sul disegno di legge in titolo, sottolineando che, se da un lato non può non tenersi conto delle implicazioni positive che potrà comportare l'incremento dell'organico della magistratura previsto dal disegno di legge n. 4563-B, dall'altro va ribadita la convinzione che i problemi della giustizia italiana potranno essere risolti solo attraverso interventi ben più incisivi, tali da collocarsi in una prospettiva profondamente innovativa rispetto all'esistente. In questo senso va richiamata l'attenzione sull'esigenza di una riforma che separi finalmente la carriera requirente da quella giudicante, rendendo elettiva la scelta dei soggetti titolari dell'ufficio di pubblico ministero, mentre sul piano della formazione dei giudici appaiono sempre più necessarie soluzioni che consentano una valutazione più approfondita anche delle attitudini umane delle persone incaricate di svolgere questo delicatissimo compito.

Il senatore RUSSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo democratico di Sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge n. 4563-B, dichiarando di condividere l'impostazione del relatore Fassone circa l'opportunità di approvare senza modifiche il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e giudicando condivisibili la maggior parte delle modifiche introdotte

dalla Camera dei deputati, nonchè superabili le perplessità che suscita la disposizione di cui all'articolo 20 del disegno di legge.

Il senatore CENTARO rileva come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano effettivamente di non particolare rilievo e condivide, peraltro, le perplessità manifestate nei confronti di alcune di queste che gli appaiono chiaramente di stampo elettoralistico. Perplessità rimangono anche per quel che concerne le disposizioni di cui al capo IV del disegno di legge, dove continua a non essere convincente la stessa previsione di un concorso riservato agli avvocati. A suo avviso infatti sarebbe stato più opportuno considerare titolo preferenziale il pregresso svolgimento dell'attività forense nell'ambito dell'ordinario concorso per l'accesso in magistratura.

Su richiesta del senatore BUCCIERO, la Commissione conviene di fissare per domani, alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(4681) COLLINO e BUCCIERO. – *Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4594, assunto come testo base.

Il relatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 2.3 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovissimo testo).

Il sottosegretario di Stato PASSIGLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo testo) e coglie l'occasione per preannunciare, a nome del Governo, di essere favorevole e di giudicare opportuna un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del provvedimento, una volta concluso l'esame in sede referente.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4594**Art. 2.****2.3 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche* con le seguenti finalità:

- a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;
- b) assicurare, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera g), l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
- c) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera m), per la risoluzione delle eventuali controversie,
- d) assicurare la comunicazione alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti nello stesso indicati;
- e) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti;
- f) garantire, mediante l'assunzione di provvedimenti di cancellazione dei nomi a dominio registrati, che la utilizzazione o la registrazione degli stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
- g) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
- h) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera g) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
- i) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera h), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto

difetto dei requisiti di cui alla lettera g), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera) o di altre norme stabilite;

l) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera g) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

m) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

n) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;

o) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;

p) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La registrazione dei nomi a dominio, l'aggiornamento e la tenuta del Registro, e le comunicazioni di cui al comma 1, lettera d), sono materialmente eseguite da apposita struttura organizzata dalla Commissione ovvero da uno o più soggetti privati o pubblici operanti per conto della stessa in regime di convenzione.

3. La Commissione è formata da un minimo di sette e da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione è presieduta da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti designati tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, con cui sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e con cui sono individuate le modalità di designazione e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.

5. Le eventuali controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario del luogo in cui ha residenza o sede il soggetto che ne è attore».

2.3 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche* con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;

c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;

f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e deter-

minare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;

i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;

l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'*Agenzia per la proprietà industriale* istituita presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di *Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio*, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;

c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;

d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in ma-

niera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.

4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.

5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

341^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri e il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-04046, presentata dalla senatrice Salvato e da altri senatori, concernente le iniziative dirette a sostenere una adeguata presenza femminile nei vari gradi della carriera diplomatica, ricordando preliminarmente come la quota delle donne che al 31 dicembre dello scorso anno risultava inserita in tale carriera è pari al 10, 7 per cento del totale. Dei 102 funzionari di sesso femminile così censiti, 8 hanno il grado di ministro plenipotenziario, 20 di consigliere di ambasciata, 20 di consigliere di legazione, 44 di segretario di legazione e 10 di segretario di legazione in prova.

La presenza femminile risulta già oggi assai significativa, sia sotto il profilo numerico che in termini di contributo all'azione amministrativa, nell'ambito dei gradi centrali della carriera diplomatica. Nel contempo, si registra una progressiva tendenza all'aumento della quota femminile per i gradi iniziali della carriera, il che, oltre a denotare un aumentato interesse dei laureati di sesso femminile ad intraprendere la carriera diplomatica, lascia prevedere per gli anni a venire un consolidamento della presenza delle donne anche nei gradi più elevati della carriera stessa. Tale evoluzione trova riscontro anche nel progressivo aumento del numero degli incarichi conferiti a funzionari di sesso femminile presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero, nel contesto del più ge-

nerale impegno dell'Amministrazione per la valorizzazione dell'apporto di tale componente del personale. Attualmente, quattro posti di capo missione sono affidati a funzionarie, e tale numero è destinato ad incrementarsi a breve termine di un'ulteriore unità.

Infine, va ricordato come il Ministero degli affari esteri abbia in corso una serie di iniziative dirette a garantire la più piena e puntuale applicazione ai funzionari di sesso femminile delle normative di sostegno alle esigenze di ordine familiare, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di maternità di cui alla legge n. 53 del 2000 e al collocamento in aspettativa di cui alla legge n. 26 del 1980.

In conclusione, rileva come il quadro delineato evidenzia, rispetto alle problematiche oggetto delle interrogazioni, l'esistenza di progressi incoraggianti, ed assicura che il Governo è intenzionato ad intensificare ulteriormente l'impegno per una più adeguata valorizzazione dell'apporto delle donne nella carriera diplomatica.

La senatrice SALVATO, nel dare atto al Sottosegretario dell'analisi della sua risposta, si dichiara nondimeno insoddisfatta, rilevando come i dati forniti evidenzino una tendenza all'incremento numerico della presenza femminile in diplomazia, analogo a quello che si registra nelle altre categorie del pubblico impiego, accompagnato però dal persistere della tendenza ad una sottorappresentazione delle donne ai gradi intermedi ed elevati della carriera. Emblematica a tale riguardo è la vicenda dell'ultima tornata di promozioni al grado di ministro plenipotenziario, scrutinio che ha avuto esito positivo per due sole candidate di sesso femminile, sulle 15 che avevano i requisiti di idoneità, a fronte di 47 colleghi di sesso maschile risultati promossi.

Appare inoltre significativo che nessuna delle direzioni generali del Ministero degli affari esteri sia attualmente affidata a funzionarie e che il numero di queste che ricoprono l'incarico di capo missione sia ancora estremamente esiguo.

Tutto ciò giustifica ampiamente il dubbio che le donne nella carriera diplomatica continuino ad essere penalizzate, sia per effetto del persistere di pregiudizi maschilisti che, soprattutto, per la loro maggiore riluttanza a seguire logiche «di cordata».

Il sottosegretario SERRI risponde quindi all'interrogazione 3-04164, presentata dal senatore Vedovato e da altri senatori, concernente gli indirizzi del Governo in ordine alla ipotizzata attribuzione della franchigia doganale al riso proveniente dai paesi meno avanzati (PAM).

A tale riguardo, fa presente che, in sede comunitaria, il Consiglio affari generali dello scorso 9 ottobre si è effettivamente pronunciato a favore della proposta della Commissione di concedere un'esenzione doganale per i prodotti «sensibili», fra cui il riso, provenienti da 48 paesi meno avanzati.

In prosieguo di tempo, si sono manifestate tuttavia rilevanti difficoltà di ordine tecnico ed attuativo ad opera di una larga maggioranza degli

Stati membri, e non sono mancate le riserve, anche improntate a forte preoccupazione, da parte di alcuni tra i paesi in via di sviluppo.

Il timore è di ingenerare pesanti distorsioni negli scambi, che potrebbero oltretutto avvantaggiare non tanto i PAM ma gli intermediari commerciali.

Resta peraltro intatta la validità delle motivazioni a suo tempo sottese alla proposta della Commissione, ed in particolare quella di dare un segnale dell'Unione europea a favore dei paesi più poveri, di introdurre un elemento di dinamismo nei lavori preparatori della nuova tornata negoziale in corso a Ginevra nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e, infine, di agevolare l'inserimento dei PAM nei circuiti economici mondiali.

In tale contesto, da parte italiana, tenuto conto del ruolo svolto dal paese di maggior produttore di riso nell'ambito dell'Unione europea, sono state richiamate in occasione del menzionato Consiglio dei ministri due esigenze concomitanti, nel senso di garantire, per un verso, l'inserimento delle misure di apertura nei confronti dei PAM nel contesto della riforma dell'organizzazione comune di mercato nell'Unione europea, e di introdurre, per l'altro, un meccanismo efficace e tempestivo di salvaguardia che consente di evitare triangolazioni, e soprattutto impedisca che un afflusso eccessivo dei cosiddetti prodotti sensibili provochi gravi squilibri sul mercato nazionale.

Alla stregua delle discussioni sviluppatesi in ambito comunitario dopo il menzionato Consiglio affari generali del 9 ottobre scorso, è emersa l'ipotesi di introdurre un *plafond* per le importazioni dai PAM dei tre prodotti sensibili – banane, riso e zucchero – pari ai quantitativi massimi registrati nell'ultimo decennio, aumentati del 15 per cento annuo, al superamento del quale verrebbero immediatamente ripristinati i dazi.

Da parte dell'Italia, tale meccanismo è stato giudicato in termini parzialmente positivi, anche se è stato messo in luce che, qualora il *plafond* fosse calcolato in base alle correnti attuali di importazione dai PAM, si tratterebbe di poche migliaia di tonnellate, il che rappresenterebbe una quota insignificante rispetto alla produzione nazionale ed europea.

La Commissione, dopo aver ripetutamente annunciato la presentazione di una nuova proposta emendata, ha deciso di tener conto delle numerose obiezioni emerse e di negoziare un differimento del calendario di liberalizzazione, per i tre prodotti sensibili in precedenza menzionati, al 2006/2008.

Da parte italiana è stato manifestato un orientamento favorevole alla nuova impostazione della Commissione, e ciò non soltanto per considerazioni di principio di carattere più generale, ma anche perché essa è ritenuta idonea a prevenire possibili distorsioni nel funzionamento del mercato e perché le quantità che in tal modo verrebbero in considerazione – per quanto riguarda il riso si tratterebbe di 2813 tonnellate all'anno – non sono tali da recare pregiudizio al buon andamento degli scambi.

Il senatore VEDOVATO si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si desume come il Governo, nel definire la linea negoziale in ordine all'iniziativa tariffaria oggetto dell'interrogazione, ha sostanzialmente condiviso le preoccupazioni in essa richiamate. Prende comunque atto dell'affermarsi in ambito comunitario di un orientamento che, almeno in assunto, dovrebbe impedire, attraverso un meccanismo di *plafond* e con il ricorso a una tempistica meno affrettata, il manifestarsi di gravi distorsioni nel funzionamento del mercato risicolo.

Il sottosegretario SERRI risponde quindi all'interrogazione 3-04238, presentata dal senatore Manzi, e da altri senatori, concernente le difficoltà che i prigionieri di guerra italiani deportati in Austria durante la seconda guerra mondiale risultano sperimentare per il risarcimento del lavoro coatto a suo tempo svolto.

Al riguardo, ricorda che, analogamente alla Germania, l'Austria ha approvato, nello scorso mese di luglio, una legge che istituisce un «Fondo di riconciliazione» per le vittime dei lavori forzati durante il regime nazista, al fine di far fronte all'erogazione di un risarcimento forfettario a favore delle persone che, deportate nel territorio di quel paese, furono costrette a prestare la loro opera, senza retribuzione e in condizioni inumane, all'interno dei campi di concentramento all'uopo allestiti.

Alla stregua dell'articolo 2, capoverso 3, di tale legge, è in effetti contemplata l'esclusione dei prigionieri di guerra dall'ambito dei destinatari delle misure di compensazione.

Il Governo italiano ha peraltro provveduto a fare presente alle competenti autorità, per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Vienna nonché attraverso contatti diretti con l'ambasciata d'Austria in Italia, che i militari italiani deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 dal comando militare tedesco e successivamente impiegati come lavoratori coatti in campi di concentramento e imprese industriali ed agricole in Austria rientrano a pieno titolo nella categoria degli aventi diritto alle compensazioni. Ciò, in quanto ad essi non è mai stata applicata la Convenzione di Ginevra del 1929, che regolava il trattamento dei prigionieri di guerra ed in considerazione del fatto che essi si trovarono a subire misure punitive e di limitazione della libertà personale nonché lavoro forzato, non retribuito, in condizioni inumane.

Da ultimo, l'ambasciatore d'Italia a Vienna ha direttamente rappresentato alla rappresentante speciale del governo austriaco per i negoziati per le compensazioni delle vittime dei lavori coatti, signora Schaumeyer, come tale interpretazione – che appare coerente con le stesse finalità della nuova legge austriaca – sia stata recepita anche ai fini dell'applicazione dell'analogo intervento legislativo realizzato in Germania.

Da parte austriaca è stato assicurato che i cittadini italiani interessati al riconoscimento del diritto al risarcimento potranno rivolgersi direttamente all'ambasciata d'Austria a Roma, la quale provvederà ad inoltrare le richieste di indennizzo, per le quali non è stato predisposto peraltro alcun modulo specifico. Gli ex lavoratori coatti avranno a disposizione due

anni per la presentazione delle domande, che dovranno essere corredate da idonea documentazione.

Il Ministero degli affari esteri continuerà ad attenersi nei contatti con le autorità austriache ad una linea di fermezza, al fine di assicurare ai lavoratori italiani deportati il riconoscimento di un giusto indennizzo.

Il senatore MANZI si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, rilevando come la scelta del Governo austriaco di affidare all'ambasciata a Roma il compito di raccogliere le domande di compensazione non appaia certo la più idonea ad agevolare i cittadini italiani interessati nell'espletamento delle prescritte pratiche amministrative. Va infatti tenuto presente che si tratta di persone generalmente di età piuttosto avanzata, che risiedono anche in luoghi molto distanti dalla capitale e che si troveranno verosimilmente in grande difficoltà nel redigere la domanda di rimborso, anche a causa della mancata predisposizione di specifici moduli.

In tale contesto, appare opportuno che il Governo si attivi nelle sedi opportune affinché le autorità austriache si attengano, ai fini dell'attribuzione dei rimborsi, a criteri interpretativi più conformi alle finalità della legge, in linea con l'orientamento adottato a tale riguardo dalle autorità della Germania.

IN SEDE DELIBERANTE

(4027-B) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il senatore BOCO, rilevando preliminarmente come, rispetto al testo a suo tempo approvato in sede deliberante dalla Commissione esteri del Senato, la Camera dei deputati abbia introdotto alcune modifiche di carattere formale, dirette a spostare in avanti di un anno il triennio nel corso del quale avranno luogo le erogazioni finanziarie dell'Italia nel quadro delle iniziative internazionali contemplate dal disegno di legge.

Richiamati brevemente i compiti istituzionali dell'IDA (*International Development Association*) e del Fondo africano di sviluppo, sottolinea l'opportunità di pervenire in tempi ravvicinati alla definitiva approvazione del provvedimento.

Al riguardo, ricorda che la quota italiana alle periodiche ricostituzioni dell'IDA sia andata progressivamente riducendosi, fino all'attuale 3,8 per cento del totale dei conferimenti, rilevando inoltre che il notevole ritardo nell'erogazione, pari a più di un anno, influisce negativamente sul potere negoziale del Governo italiano in seno alla Banca mondiale.

Purtroppo bisogna registrare, in aggiunta a ciò, che l'Italia, nonostante si fosse impegnata già nel 1999 a finanziare con 70 milioni di dol-

lari il Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) per la riduzione del debito estero dei 41 paesi più poveri del pianeta, non ha ancora erogato la parte principale di tali fondi, in quanto il relativo disegno di legge, il n. 4790, non è stato ancora approvato dall'Assemblea del Senato.

Vi è quindi un forte ritardo nel predisporre le risorse necessarie per contribuire nei termini previsti all'iniziativa HIPC, a fronte degli impegni presi dal Governo a livello bilaterale proprio per la riduzione del debito dei paesi debitori nei confronti dell'Italia.

Passa quindi ad illustrare gli articoli del disegno di legge, come modificati dall'altro ramo del Parlamento, ricordando come i primi due riguardino la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'IDA, autorizzando a tal fine l'erogazione di un contributo di lire 780 miliardi, equivalente ad una quota di partecipazione del 3,8 per cento del totale dei conferimenti, da versare in tre rate. Tale quota risulta ridotta, come già ricordato, rispetto alla precedente ricostituzione, nel quadro dei nuovi indirizzi relativi alla partecipazione italiana a banche e fondi di sviluppo, che tendono a privilegiare altri organismi, come il Fondo africano di sviluppo contemplato dai successivi articoli del disegno di legge.

Gli articoli 3 e 4 autorizzano la partecipazione dell'Italia all'VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, stabilendo a tal fine l'erogazione di un contributo di lire oltre 220 miliardi, da versare in tre rate annuali. In questo caso si registra un incremento dello 0,3 per cento rispetto al precedente rifinanziamento, incremento dovuto alla maggior fiducia nei confronti dell'amministrazione del Fondo e del processo di riforme istituzionali intrapreso dalla Banca africana di sviluppo.

Una linea di condotta del Governo e dei rappresentanti italiani nelle istituzioni finanziarie internazionali dovrebbe riguardare, in particolare, la qualità e la sostenibilità dei progetti, considerato che nella Banca mondiale esistono diverse linee guida che riguardano l'ambiente e lo sviluppo sociale e che sono state costituite istituzioni come l'*Inspection Panel*, volto a tutelare i diritti delle comunità locali danneggiate dalle omissioni del *management*. Pertanto, il Governo dovrebbe operare per introdurre un sistema di incentivi per assicurare il rispetto delle norme interne alla Banca mondiale e per sostenere le attività dell'*Inspection Panel* della Banca mondiale e la sua funzione di controllo del rispetto del personale, ed infine affinché sia garantita l'effettiva consultazione delle ONG nella elaborazione dei piani strategici per i vari paesi beneficiari.

Sotto un diverso profilo, si deve purtroppo registrare che l'Italia continua nella tendenza di riduzione dei fondi destinati all'aiuto pubblico multilaterale allo sviluppo, rinunciando sempre più a giocare un ruolo determinante in quelle linee di finanziamento delle istituzioni finanziarie internazionali che sono state create per favorire un accesso agevolato al credito da parte dei paesi più poveri e per combattere con maggiore efficacia la povertà e proteggere l'ambiente globale.

Tale tendenza contrasta sorprendentemente con le quote dell'aiuto commerciale in via bilaterale dell'Italia, in forte crescita negli ultimi

anni, forse nell'erroneo presupposto di una sostanziale fungibilità delle due tipologie d'intervento in questione.

La prospettiva che la corrente legislatura si concluda senza che sia stata approvata la nuova legge quadro sulla cooperazione allo sviluppo rischia, in tale contesto, di perpetuare il problema della mancanza di indirizzi coerenti in ordine al ruolo dell'Italia nel sostegno allo sviluppo.

Come sottolineato dal Presidente del Consiglio in occasione del *Millennium Summit* di New York, nel settembre 2000, l'obiettivo del dimezzamento della povertà a livello globale entro il 2015 richiede sforzi radicali. L'Italia può giocare un ruolo di primo piano nel processo che porterà al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi del G8 di Genova soltanto se saprà adottare scelte coerenti con gli impegni assunti.

Il sottosegretario PAGANO concorda con le considerazioni svolte dal Relatore circa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, sottolineando come l'Italia sia in grave ritardo nel dar corso agli impegni internazionali assunti in ordine alla partecipazione ai due rifinanziamenti ivi contemplati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4934) *Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Introduce la discussione il presidente SERVELLO, rilevando preliminarmente come il disegno di legge risponda all'esigenza di autorizzare il finanziamento di un ulteriore importo, pari a 2.400 milioni di lire, per far fronte ai maggiori oneri registratisi, rispetto alle originarie previsioni di spesa, in occasione dell'iniziativa in titolo.

A tale riguardo, sottolinea come la Conferenza degli italiani nel mondo abbia largamente conseguito gli obiettivi prefigurati al momento della sua indizione, dando occasione ad un ampio coinvolgimento delle comunità all'estero nella fase preparatoria, in esito alla quale sono stati elaborati articolati documenti per ognuna delle aree tematiche affrontate, dall'integrazione e promozione sociale, all'esercizio dei diritti politici, alla valorizzazione del patrimonio socio-culturale d'origine.

I lavori svoltisi a Roma presso la sede della FAO hanno assicurato l'opportunità di un'articolata verifica sulla situazione delle comunità italiane all'estero, offrendo nel documento finale preziose indicazioni per un nuovo approccio a tali tematiche.

Certamente apprezzabile è stata inoltre la scelta di far precedere i lavori della Conferenza degli italiani nel mondo dalla prima Conferenza dei parlamentari di origine italiana. La larga adesione e partecipazione ai lavori, svoltisi nel Palazzo di Montecitorio il 20 e il 21 novembre scorsi, nonché i contenuti della dichiarazione finale adottata dai parlamentari di

origine italiana, sono un elemento di grande importanza ai fini di una ripresa d'iniziativa nei confronti delle comunità italiane nel mondo. È augurabile che tali incoraggianti premesse trovino un coerente svolgimento sul piano dell'iniziativa politica.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SERRI fa presente che lo scostamento rispetto alle previsioni di spesa registratosi nel quadro dell'organizzazione della Conferenza va in massima parte attribuito alla scelta di protrarre di un giorno i lavori, alla negativa evoluzione del corso dei cambi e alla promozione di una conferenza preparatoria originariamente non prevista per ciò che attiene il continente africano.

Dopo che il senatore ANDREOTTI ha manifestato perplessità in merito al titolo del provvedimento, rilevando come sarebbe a suo avviso stato più corretto, considerate le due assise svoltesi in precedenza, fare riferimento alla «terza» Conferenza degli italiani nel mondo, i senatori MAGGIORE e LAURICELLA annunziano a nome dei rispettivi Gruppi il loro voto favorevole.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi il disegno di legge, nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti e il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto di aver distribuito copia della lettera pervenutagli dal Presidente del Senato in data 26 gennaio, con la quale si è invitata la Commissione Difesa a procedere congiuntamente alla omologa Commissione della Camera dei deputati nell'indagine conoscitiva sul livello di conoscenza, da parte italiana, dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego.

Il senatore LORETO, preso spunto da un'intervista al collega Forcieri apparsa sabato 27 gennaio sul quotidiano *Liberazione* –nella quale si ipotizzavano intenti dilatori all'interno della Commissione in ordine alla discussione di iniziative per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito–, reputa doveroso smentire tale affermazione, lesiva del suo impegno parlamentare e della sua onestà intellettuale, confermata da anni di intensa attività politica. Cita ampi brani dell'intervista e lamenta l'inesattezza di alcuni passaggi: rimette all'apprezzamento del Presidente della Commissione la eventualità di scrivere al quotidiano in questione per ripristinare la verità.

Il senatore PALOMBO reputa ingenerose le dichiarazioni del senatore Forcieri; infatti, intensa è stata la volontà sua e della sua parte politica per l'accertamento della verità nella preoccupante vicenda.

Il senatore RUSSO SPENA invita a valutare con attenzione le parole del collega Forcieri, che non ha affatto generalizzato, ma ha tentato di ricostruire le varie posizioni all'interno della Commissione di fronte alla richiesta di istituire una Commissione di inchiesta; richiesta, formalizzata da un disegno di legge, sul quale non è stato ancora votato. Auspica che si presti la massima attenzione alla missiva del Presidente del Senato, che lascia aperta la possibilità per l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale.

Il PRESIDENTE precisa che sin dal primo momento la Commissione ha prestato vigile attenzione verso il problema; fa, altresì, presente che erano state prontamente iscritte all'ordine del giorno le proposte istitutive per le quali, invero, non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate.

Il senatore AGOSTINI nega ogni intento dilatorio da parte del suo Gruppo parlamentare: auspica approfondite ricerche sul tema dell'uranio impoverito e riconosce che quelle dichiarazioni, qualora non smentite, presentano profili di indubbia gravità. Dalla citata lettera del Presidente del Senato prende spunto per insistere nell'idea di istituire una formale inchiesta parlamentare *ex* articolo 82 della Costituzione, in quanto l'indagine conoscitiva presso la Camera dei deputati si trova già in una fase avanzata, rendendosi pertanto difficile un procedimento congiunto con la Commissione Difesa del Senato.

Il senatore PELLICINI mostra stupore per i contenuti dell'intervista: destituisce di ogni fondamento l'imputazione mossa al suo Gruppo, che invece ha costantemente auspicato l'istituzione di un'inchiesta *ex* art. 82 della Costituzione (ossia con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ordinaria), ancorché la legislatura sia ormai prossima alla sua naturale conclusione.

Il senatore NIEDDU condivide le valutazioni del collega Loreto; soggiunge che dalla citata intervista emergono elementi di profonda inesattezza. Rileva poi essere per nulla condivisibili le interpretazioni fornite sui dibattiti tenutisi nell'ultima settimana presso la Commissione Difesa del Senato. Nega ogni intendimento dilatorio alle sue iniziative parlamentari, volte invece a favorire in modo netto ogni attività di ricerca seria ed approfondita. Chiede al Presidente di scrivere al quotidiano per fornire ogni elemento di smentita, quale riscontrabile dalle fonti disponibili nei resoconti.

Il senatore SEMENZATO, indipendentemente da ogni valutazione personale sull'intervista, invita a tener conto di un indiscutibile dato di fatto, quello per cui – pur dopo tre sedute (sin dal 16 gennaio) dedicate all'uranio impoverito – la Commissione nulla è ancora riuscita a deliberare. Ritiene si possa ipotizzare da parte di settori delle Forze armate l'in-

tento di esercitare pressioni per evitare l'accertamento della verità. Invita però il Presidente della Commissione a chiarire l'*iter* che intende seguire nelle prossime sedute, al fine di permettere l'impostazione di una precisa azione politica.

Il senatore TABLADINI reputa preferibile che sia lo stesso senatore Forcieri ad effettuare le rettifiche del caso, giacché è possibile che alcune sue dichiarazioni siano state travisate dal giornalista. E comunque, prima di ogni iniziativa esterna all'ambito del Parlamento, reputa doveroso acquisire i necessari elementi presso l'ex relatore, il senatore Forcieri.

Il senatore FIRRARELLO nutre forti dubbi sulla veridicità dell'intervista: manifesta infatti perplessità di fronte a quelle parole, probabilmente non pronunciate dal collega Forcieri. Aderisce alla tesi del senatore Tabladini, quando invita a non enfatizzare il problema per invece approfondire nel merito i problemi, sottolineando la necessità di una intima coerenza politica da parte della Commissione, sia in ordine ai tempi, sia sugli strumenti giuridici da utilizzare per accertare la verità.

Il senatore VIVIANI precisa di aver assunto le funzioni di relatore sul Documento XXII, n. 72 e sul disegno di legge n. 4951, subentrando al senatore Forcieri, senza aver mai ispirato ad alcun intendimento ostruzionistico il suo operato. Reputa condivisibile la lettera del Presidente del Senato, sia nell'impostazione di fondo, sia negli aspetti di dettaglio. Invita quindi ad affrontare l'idea di operare congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento attraverso lo strumento dell'Indagine conoscitiva; altresì auspica l'approvazione di un testo articolato che vari un'inchiesta parlamentare, al fine di legittimare l'attivazione, dopo le elezioni politiche, della procedura abbreviata prevista per i disegni di legge approvati dal Senato e ripresentati entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è convocato per domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 14, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione all'odierno dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

425^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VIGEVANI, il quale, prendendo spunto dal dibattito in corso sulle possibili modifiche alla vigente disciplina della previdenza obbligatoria, sottolinea la strategicità delle misure legislative volte a favorire la piena affermazione di tutti gli strumenti di previdenza complementare integrativa, sia di carattere collettivo che individuale. Tale strategicità emerge anche dalla considerazione che, in applicazione della riforma varata nel 1995, per i lavoratori ai quali si applica il regime contributivo integrale, le prestazioni previdenziali sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle erogate con il vecchio regime; per tali motivi occorre predisporre gli strumenti affinché tali lavoratori non subiscano una inaccettabile penalizzazione. In tale ottica, lo schema di decreto in esame apporta correzioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, al fine di favorire il pieno affermarsi dei fondi pensione, la cui operatività, quali investitori istituzionali, comporta importanti e positivi riflessi sui mercati finanziari.

Dopo aver sottolineato il carattere squisitamente tecnico di molte disposizioni recate dallo schema di decreto, il relatore si sofferma in particolare sugli argomenti di maggiore interesse in sede di valutazione del parere.

Poiché l'incentivo fiscale appare uno degli strumenti principali per favorire il decollo dei fondi pensione, egli si dichiara convinto che una riduzione dell'aliquota sui rendimenti dei fondi pensione e del trattamento di fine rapporto – fissata all'11 per cento nel decreto legislativo n. 47 del 2000 – costituisca la strada principale per promuovere lo sviluppo della previdenza integrativa, anche in considerazione della necessità di compensare adeguatamente i più consistenti vincoli temporali che caratterizzano l'accantonamento del risparmio a fini previdenziali, rispetto all'investimento finanziario vero e proprio.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'articolo 3 dello schema di decreto, in riferimento al quale appare opportuno sollecitare il Governo ad introdurre disposizioni dirette a disciplinare il caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi pensione.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 7 (concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124) appare opportuno precisare che il principio della tassazione separata dovrebbe applicarsi anche in caso di riscatto della posizione individuale per la perdita dei requisiti di partecipazione derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del lavoratore, ferma restando l'esigenza di evitare il rischio di favorire licenziamenti disposti per mere finalità elusive.

Sempre in riferimento all'articolo 7 appare opportuno stabilire un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla liquidazione, in modo tale da evitare il rischio di porre i soggetti interessati in una permanente situazione di incertezza, quanto alla misura dei tributi dovuti.

Il relatore prosegue illustrando altre osservazioni allo schema di decreto, sottolineando l'opportunità, agli articoli 1 e 5, di chiarire quale regime dovrebbe applicarsi, ai fini della deducibilità degli accantonamenti, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla costituzione in conti individuali, con particolare riferimento al personale in quiescenza.

Per quanto riguarda invece gli articoli 5 e 11, che introducono lo strumento dell'equalizzatore, appare opportuno evitare il rischio di imporre oneri gestionali eccessivi in relazione a tale strumento. Inoltre, il relatore sottolinea l'esigenza di prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi all'autorizzazione dei fondi pensione.

Una questione di particolare rilievo concerne poi la misura della deducibilità degli accantonamenti nel caso di soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente: appare opportuno correggere la norma per evitare una penalizzazione ai danni dei soggetti per i quali sia stato istituito il fondo pensione, ma il medesimo non risulti ancora operante dopo un biennio; inoltre, sempre in relazione all'entità degli importi deducibili, occorre considerare il trattamento meno favorevole riservato dall'attuale disciplina per i percettori di reddito di lavoro dipendente rispetto a coloro che percepiscono redditi di lavoro autonomo. Mentre per i redditi di lavoro dipendente il reddito è assunto al netto degli oneri sociali, per i secondi, la base

imponibile alla quale applicare gli oneri deducibili è al lordo degli oneri sociali.

Infine, un'ulteriore considerazione riguarda il regime tributario da applicare ai fondi preesistenti alla legge n. 124 del 1993. Egli conclude, ribadendo la rilevanza per il sistema previdenziale della disciplina tributaria della previdenza complementare integrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

512^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

PRESIDENTE informa preliminarmente che la senatrice Manieri ha dichiarato di rinunciare allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03698, all'ordine del giorno della seduta odierna, avendo presentato analoga interrogazione a risposta scritta (n. 4-19550), alla quale si augura di avere sollecito riscontro.

Informa altresì che il senatore Biscardi ha sottoscritto l'interrogazione n. 3-04176.

Il sottosegretario MANZINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03277 del senatore Bevilacqua sull'applicazione al personale della scuola collocato a riposo nell'anno 1982 dei benefici previsti dall'accordo sindacale collettivo del 20 aprile 1983. Al riguardo, ricorda che la Corte dei conti a sezioni riunite, in data 2 dicembre 1994, ha negato che i soggetti collocati a riposo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982 possano ritenersi destinatari del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, con il quale è stato recepito il predetto accordo sindacale collettivo. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 stabilisce infatti una decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1982 e una decorrenza ai fini economici dal 1° gennaio 1983, per collegare senza soluzione di continuità l'accordo stesso con quello precedente del 1981: in tal modo, i primi miglioramenti economici (decorrenti appunto dal 1° gennaio 1983) si sovrappongono, inglobandoli, agli

ulteriori miglioramenti del precedente accordo. L'attribuzione dei miglioramenti economici dal 1° gennaio 1982 comporterebbe invece, ad avviso della Corte dei conti, una ingiustificata duplicazione dei benefici.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara relativamente soddisfatto della risposta, prendendo atto della sentenza della Corte dei conti richiamata dal Sottosegretario.

Il sottosegretario MANZINI risponde infine all'interrogazione n. 3-04176 del senatore Guerzoni, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Biscardi, relativa ai ritardi nella compilazione delle graduatorie permanenti, ai ritardi nell'erogazione degli stipendi ai docenti precari, nonché al mancato diritto di questi ultimi a partecipare al voto per la formazione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Al riguardo, informa che il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie permanenti, peraltro prevedibile, è stato causato dalla contemporanea indizione, dopo ben 10 anni, di concorsi e procedure abilitanti che hanno interessato circa due milioni di candidati. Con apposito decreto-legge, è stato tuttavia garantito l'ordinato inizio e svolgimento dell'anno scolastico. Alla data attuale, le graduatorie permanenti definitive sono state comunque pubblicate nell'80 per cento delle province, mentre nel restante 20 per cento sono in fase di approvazione. Con riguardo all'inquadramento in ruolo, il decreto ministeriale n. 262 del 25 novembre scorso ha poi impartito le disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso e di coloro che fossero utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti.

Per quanto riguarda invece il pagamento degli stipendi al personale precario, il Sottosegretario ricorda che, sin dal mese di gennaio 2000, sono state avviate le opportune iniziative con il Ministero del tesoro. Non va tuttavia dimenticato che il numero dei contratti a tempo determinato ha assunto dimensioni notevoli a seguito dell'entrata in vigore del summenzionato decreto-legge volto ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2000-2001, con il quale è stato confermato provvisoriamente il personale che ha prestato servizio nell'anno scolastico passato per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, del quale il Ministero del tesoro ha dovuto esaminare le dichiarazioni di prestato servizio per ogni mese di attività. È stata comunque raggiunta un'intesa con il Ministero del tesoro per corrispondere a tale personale il trattamento economico cui ha diritto in modo continuativo, sino al 30 giugno 2001, a meno che il contratto di lavoro non si risolva prima di tale data.

Con riferimento infine alla partecipazione dei docenti precari alle consultazioni elettorali per le rappresentanze sindacali unitarie, il Ministero ha dato indicazione affinché il personale prorogato in servizio o assunto ai sensi del predetto decreto-legge, in servizio alla data di inizio delle votazioni, potesse esercitare il diritto di voto.

Il senatore BISCARDI prende atto della risposta, dichiarandosi parzialmente soddisfatto. Ricorda altresì le comunicazioni svolte in Commissione – sullo specifico argomento dei ritardi nella corresponsione degli stipendi ai docenti precari – da parte dei Sottosegretari per il tesoro e la pubblica istruzione Morgando e Barbieri. Al riguardo osserva che, benchè in tale occasione il Governo si sia impegnato ad eliminare gli inconvenienti che hanno causato i ritardi, inevitabilmente connessi alla grande affluenza ai concorsi e alla conseguente difficoltà nella redazione delle graduatorie permanenti, i ritardi permangono essendo stata data soluzione solo ad una parte dei problemi. Rimane pertanto l'esigenza di approntare tempestivamente soluzioni atte a prevenire analoghe incresciose situazioni negli anni prossimi, atteso che – nonostante la prevedibile diminuzione del personale precario – l'Amministrazione scolastica continuerà comunque a fare ricorso a contratti a tempo determinato. Si impone quindi un'azione combinata tra il Ministero del tesoro e il Ministero della pubblica istruzione, che consenta alle istituzioni scolastiche di provvedere autonomamente alla retribuzione dei supplenti per i primi mesi dell'anno scolastico, in attesa che intervengano le Direzioni provinciali del tesoro.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

430^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio, degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo adottato dal Comitato ristretto.

Si prosegue nelle dichiarazioni di voto sul subemendamento 9.1000/1.

Il senatore RAGNO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, mentre il senatore BORNACIN, in dissenso, dichiara la propria astensione, dopo aver ritirato la firma dal subemendamento in questione.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara l'astensione del suo Gruppo e così anche il senatore GERMANÀ, in dissenso dal suo Gruppo.

Il senatore TERRACINI chiede di intervenire in dissenso dal suo Gruppo, ma il presidente PETRUCCIOLI fa notare che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, le dichiarazioni in dissenso sono limitate a un numero di oratori inferiore alla metà degli appartenenti al Gruppo.

Il senatore VEGAS, intervenendo per richiamo al Regolamento, eccipisce che la norma richiamata dal PRESIDENTE è applicabile solo alla discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE conferma la propria decisione ricordando che, ove non diversamente disposto dal Regolamento, alla procedura in Commissione si applicano le norme relative alla discussione in Assemblea. Tale principio è espresso nell'articolo 41 del Regolamento con particolare riguardo alla sede deliberante, ma nulla ne vieta una estensione analogica anche ad altre sedi, anche perché, ove così non fosse, le stesse dichiarazioni di voto non potrebbero essere svolte in sede referente, visto che esse sono contemplate negli articoli del Regolamento relativi alla procedura assembleare.

Il subemendamento 9.1000/1 viene quindi posto ai voti e respinto.

A questo punto, il senatore BOSI chiede un rinvio dell'esame allo scopo di riconsiderare la proposta (già avanzata dall'opposizione in una

precedente seduta) di sopprimere o stralciare gli articoli 9, 13 e 14 del testo del Comitato ristretto, per favorire l'approvazione rapida di altre parti del provvedimento. Si associano i senatori BALDINI, BORNACIN e PERUZZOTTI.

Interviene quindi il sottosegretario VITA, il quale ribadisce la posizione del Governo contraria allo smembramento del disegno di legge n. 1138. Per quanto concerne l'articolo 9, infatti, si tratta semplicemente di concludere la votazione degli emendamenti, essendo già stati votati appunto quelli riferiti ai commi 2 e seguenti. Inoltre, in passato tutte le forze politiche si sono espresse a favore del superamento di una normativa ormai obsoleta e non in linea con l'evoluzione tecnologica in termini di multimedialità. Quanto alla materia pubblicitaria, e cioè agli articoli 13 e 14, ricorda che essa doveva essere contenuta già nella legge n. 249 del 1997. In sede di esame di quest'ultimo provvedimento, fu deciso di spostarne la trattazione nella discussione del disegno di legge n. 1138, ma con l'impegno di tutti i Gruppi di non dilazionarne ulteriormente il varo, anche perché su tale questione pende in sede comunitaria una procedura di infrazione a carico del nostro Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTO 9.1000 AL TESTO ADOTTATO DAL
COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1138 E RELATIVO SUBEMENDAMENTO 9.1000/1**

Art. 9.

9.1000 (nuova formulazione)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente comma alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo di cui al comma 16.».

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste nei casi previsti dai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

9.1000/1

BALDINI, BOSI, BORNACIN, CASTELLI

All'emendamento 9.1000, il comma 1 è soppresso.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

403^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*La seduta inizia alle ore 17.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, tenuto conto del protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione alla audizione informale dei rappresentanti della filiera zootecnica con riferimento all'A.S. 4947 (conversione del decreto-legge n. 1 del 2001 sulla distruzione dei materiali a rischio BSE) e ai problemi connessi all'emergenza BSE, propone – anche considerato l'andamento dei lavori dell'Assemblea – di rinviare l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alle sedute già convocate per mercoledì e giovedì della corrente settimana.

Informa altresì che è pervenuta la proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare sulla nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e propone quindi di integrare con l'esame di tale atto l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì e giovedì.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 31 gennaio alle ore 15,30 e per giovedì 1° febbraio alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo,

della proposta di nomina del Presidente dell'Ente Nazionale sementi elette (ENSE).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

358^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PRESENTAZIONE DEL «RAPPORTO 2000 SUGLI AIUTI STATALI ALLE IMPRESE».

Il presidente CAPONI comunica che è stato pubblicato il «Rapporto 2000 sugli aiuti statali alle imprese», lavoro svolto in collaborazione tra il Senato e la Commissione tecnica della spesa pubblica. Ricorda che, in seguito all'indagine conoscitiva svolta nel 1990 dalla Commissione industria e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee su «La politica degli aiuti alle imprese», prese avvio il progetto di effettuare un monitoraggio analitico dei flussi finanziari che dal bilancio dello Stato si dirigono verso il settore produttivo. Tale impegno ha consentito la realizzazione, nel corso di questi anni, di quattro successivi rapporti. Si è così giunti alla pubblicazione dell'attuale quinta edizione, che appare ulteriormente approfondita.

Ritiene utile che il lavoro, che già in passato si è rivelato estremamente utile per una visione di insieme degli interventi, sia oggetto di una presentazione pubblica che avrà luogo il prossimo 15 febbraio con la partecipazione di esperti della materia.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Si apre la discussione generale sulla relazione svolta dal senatore Larizza.

Il senatore MUNGARI si sofferma, in particolare, sulle norme del disegno di legge concernenti interventi nel settore assicurativo. Ricorda che in seguito al blocco delle tariffe si è avviato un procedimento di infrazione per violazione delle norme europee. L'accordo successivamente sottoscritto con i rappresentanti delle categorie operanti nel settore ha costituito quindi la base per le disposizioni inserite nel testo in esame. Nel prendere atto di tale situazione, sottolinea però l'esigenza di approfondire taluni punti che suscitano notevoli perplessità. In primo luogo, si chiede se non dia adito a problemi di costituzionalità la limitazione della disciplina del danno biologico esclusivamente ai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come indicato dal comma 2, dell'articolo 5. In secondo luogo, osserva che se l'obiettivo perseguito è quello di uniformare il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità sull'intero territorio nazionale, la disposizione contenuta al comma 4 dello stesso articolo appare contraddittoria. In essa si afferma, infatti, che il risarcimento deve tener conto «delle condizioni soggettive del danneggiato»: permane, quindi, una discrezionalità del giudice.

Rileva, infine, che l'incremento dei risarcimenti produce inevitabilmente anche una lievitazione delle tariffe che, in regime di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, non può che riversarsi sulla generalità degli utenti.

Il senatore DEMASI considera del tutto insufficienti i tempi di esame di un provvedimento che affronta materie di rilevante interesse e contiene disposizioni che incidono profondamente nella disciplina di settori importanti dell'economia.

Per ciò che concerne il comparto assicurativo, sottolinea la estrema delicatezza della regolamentazione del danno biologico, che presenta implicazioni complesse e non facilmente contemperabili. L'insieme delle disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge appaiono, peraltro, complicate e non idonee a perseguire quegli obiettivi di trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore che pure ne costituiscono il principale oggetto. A suo avviso l'unica soluzione che porterebbe ad una semplificazione e ad una effettiva trasparenza sarebbe quella di superare il regime di mandato esclusivo per gli agenti, realizzando così le condizioni per una piena concorrenzialità tra le polizze.

Osserva, inoltre, che il sistema di risarcimento previsto per il danno biologico di lieve entità, con la indicazione dei nove punti percentuali di invalidità, rischia di condurre a conclusioni insoddisfacenti. Sarebbe stato certamente preferibile che la materia fosse stata trattata con una disciplina organica e non inserita in un provvedimento complesso ed eterogeneo. Occorrerebbe poi approfondire anche le norme sull'ISVAP ed in particolare sulla banca dati dei sinistri, che hanno dato luogo a non poche polemiche di cui si ha avuto un riscontro anche sulla stampa di questi giorni.

Rileva, infine, richiamando anche il dibattito che si è svolto alla Camera su questo punto, che le modificazioni aggiuntive dell'articolo 10, concernenti il settore elettrico, destano perplessità, specie in relazione al ruolo dell'ENEL e delle aziende municipalizzate. In particolare, occorre approfondire l'opportunità del rinvio alle procedure non solo del comma 3, ma anche del comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Il senatore DE CAROLIS, premessa la propria contrarietà all'inserimento nel disegno di legge di norme tra loro eterogenee, osserva che la regolamentazione del danno biologico contenuta all'articolo 5 appare complessivamente equilibrata, tenendo conto della complessità degli interessi in gioco e della difficoltà di giungere ad una disciplina soddisfacente.

Ritiene, tuttavia, che la formulazione del comma 4, nel quale si prevede che il danno sia ulteriormente risarcito tenendo conto delle condizioni soggettive del danneggiato, possa rendere più difficile il raggiungimento dell'obiettivo di uniformare i risarcimenti sull'intero territorio nazionale e di stabilizzare i costi dei risarcimenti stessi per gli effetti che essi hanno sui premi pagati dagli assicurati per la responsabilità civile auto. Ricorda, in proposito, che nel disegno di legge governativo n. 4093 sono previsti precisi limiti quantitativi alle variazioni che possono essere apportate rispetto alla quantificazione del risarcimento derivante dall'applicazione dei parametri fissati dalla legge. Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento sul punto e, in caso non vi siano le condizioni per apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera, di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore MUNGARI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un breve rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti, tenuto anche conto del fatto che il disegno di legge in titolo non è più iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Il senatore TRAVAGLIA si associa a tale richiesta, sottolineando il rilievo del provvedimento e la eterogeneità delle materie che in esso sono trattate.

Il presidente CAPONI, nel prendere atto di tale richiesta, evidenzia l'esigenza di giungere comunque alla conclusione dell'esame in Commis-

sione entro martedì 6 febbraio, al fine di consentire un eventuale reinserimento del disegno di legge nel calendario dell'Assemblea già nella prossima settimana. Propone quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per domani 31 gennaio alle ore 20, confermando la conclusione della discussione generale nella seduta pomeridiana di domani.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani 31 gennaio alle ore 21, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

375^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MONTELEONE invita il presidente Carella a promuovere un'audizione del Ministro della sanità in ordine ai rischi per la salute dei cittadini derivanti dal fatto che, a seguito delle modificazioni dei consumi alimentari determinate dalle vicende relative all'encefalopatia spongiforme bovina, sono fortemente aumentate le importazioni di pesce surgelato, anche da Paesi, come ad esempio quelli dell'Europa orientale, in cui la legge richiede *standards* di sicurezza per la produzione di questo tipo di alimenti inferiori a quelli adottati in Italia.

Il senatore Monteleone si rammarica poi per il fatto che l'anticipazione dell'orario della seduta di Assemblea e il mancato raggiungimento del numero legale in Commissione non consentiranno di discutere il parere sullo schema di decreto relativo alla riorganizzazione dei SERT, dal momento che in tale sede egli intendeva porre il problema dell'interpretazione restrittiva che il sottosegretario Labate ha dato alle norme sull'assunzione dei dirigenti di primo livello dei SERT effettuate in base alla legge n. 45 del 1999.

Il presidente CARELLA ritiene che la richiesta formulata dal senatore Monteleone di audizione del Ministro *ex* articolo 46 del Regolamento, debba essere accolta, estendendo però l'oggetto dell'audizione a tutti i problemi sanitari conseguenti alla questione dell'encefalopatia spongiforme bovina e alle conseguenti modificazioni dei consumi.

La Commissione concorda.

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale richiesto dall'articolo 30 del Regolamento per l'espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale n. 829, in materia di organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,15.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Nuovo testo C. 7510 e abb. – Interventi su beni culturali

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce in ordine al testo in esame, che prevede stanziamenti di risorse finanziarie destinati prevalentemente ad interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali, nonché per finalità specifiche a favore di attività e istituzioni culturali. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, non ravvisa alcuna interferenza con i poteri spettanti alle regioni e propone pertanto che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), pur ritenendo apprezzabile lo scopo della proposta di legge in esame in quanto è innegabile la necessità di un'adeguata manutenzione del patrimonio architettonico del Paese, non ne condivide l'impostazione di tipo centralistico: a suo giudizio lo Stato dovrebbe limitarsi ad erogare le necessarie risorse finanziarie, lasciando agli enti locali la competenza ad assumere e a gestire le decisioni in merito. Preannuncia pertanto voto contrario.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel dichiarare voto favorevole, rileva peraltro l'esigenza di una osservazione che, con riferimento all'articolo 4, preveda il coinvolgimento della Provincia e della Regione

nelle decisioni relative agli interventi propedeutici al programma «Genova capitale della cultura 2004», dato che, anche per motivi logistici, le iniziative di cui si tratta non potranno essere limitati al solo Comune di Genova.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere tale suggerimento.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel dichiarare voto favorevole, riterrebbe però opportuno che l'osservazione relativa all'esigenza di un coinvolgimento delle realtà locali venisse formulata in termini generali.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), considerato che il provvedimento in esame, analogamente al progetto di legge «Restauro Italia», non reca una disciplina sistematica degli interventi di manutenzione e di restauro dei beni culturali, suggerisce che la Commissione auspichi l'esigenza che si addivenga, in prospettiva, ad una normativa organica in tale settore.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) osserva che il testo in esame ha finalità di mera erogazione di risorse e non presenta contenuti innovativi sul piano ordinamentale, che possano interferire con i poteri degli enti territoriali, che per le province autonome di Trento e Bolzano hanno carattere primario. Per tale ragione, ferma comunque restando l'auspicio di un sempre maggiore decentramento di poteri e funzioni in materia, dichiara voto favorevole.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, in accoglimento delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7510 e abb., recante interventi su beni e attività culturali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

osservando quanto segue:

si ritiene opportuno il massimo coinvolgimento possibile dell'insieme delle istituzioni locali (comuni, province e regioni) nell'assunzione delle decisioni relative agli interventi da adottare; la Commissione afferma inoltre la necessità di una disciplina organica degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali».

La Commissione approva.

C. 7545 Governo – DL 5/01. – *Differimento termini in materia di trasmissioni radio-televisive*

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 5 del 2001 prevede un differimento del termine per il rilascio delle concessioni televisive in ambito locale con tecnica analogica dal 31 gennaio 2001 al 15 marzo 2001 e stabilisce che il piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale sia adottato entro il 31 dicembre 2002 per il settore della radiodiffusione televisiva, ed entro il 31 dicembre 2001 per la radiodiffusione sonora. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che concerne strettamente le competenze delle regioni con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti la delocalizzazione e il risanamento degli impianti che superino i limiti consentiti di elettrosmog. Per quanto concerne il trasferimento degli impianti che superano «in modo ricorrente» i limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, le regioni hanno l'iniziativa del relativo procedimento amministrativo e individuano il sito in cui deve essere spostato l'impianto. Il comma 2 dell'articolo 2 demanda poi alle regioni (e alle province autonome) l'adozione dei provvedimenti che prevedono il risanamento degli impianti nelle zone abitative o di lavoro o comunque accessibili alla popolazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. ambiente n. 381 del 1998, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti all'inottemperanza.

In conclusione, poiché le norme suddette non contengono innovazioni sul piano dei poteri normativi e dei compiti amministrativi spettanti alle regioni, il relatore non ravvisa rilievi da muovere e propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) rileva che in questo, come in altri casi, il continuo rinvio di termini attesta una inefficienza complessiva dell'apparato statale.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) dichiara voto favorevole sul provvedimento, sia in considerazione del fatto che il parere che la Commissione esprime riguarda i profili di sua competenza, sia in quanto il disegno di legge è sostanzialmente un atto dovuto anche alla luce della mancata definizione del quadro normativo di riferimento.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), nel ribadire il rilievo già mosso, dichiara comunque di aderire alla posizione testé espressa dal senatore Bornacin.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole del relatore.

C. 7532 Governo, approvato dal Senato. – Istituzione del servizio civile nazionale

Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame si è reso necessario a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare conseguente all'approvazione da parte del Parlamento della relativa riforma. Anche il servizio civile avrà carattere volontario e si svolgerà secondo le forme e modalità previste da appositi decreti legislativi che il Governo è delegato a emanare ai sensi dell'articolo 2. La materia del servizio civile nazionale presenta interesse per le regioni in quanto, ai sensi della legge n. 230 del 1998, queste risultano fortemente coinvolte, attraverso varie forme di consultazione e cooperazione, con l'attività dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (la futura Agenzia per il servizio civile). Illustra quindi gli articoli 7, 8 e 11 del disegno di legge, che sotto tale profilo assumono rilievo per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione.

Non riscontrando rilievi da muovere al riguardo, propone quindi che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) concorda con la proposta del Presidente, ma ritiene utile sottolineare l'esigenza che in questa fase di transizione verso la fine del servizio militare obbligatorio si richiami l'attenzione sulla necessità di una riduzione dei tempi amministrativi per l'espletamento delle pratiche riguardanti la dilazione e l'esenzione dal servizio militare.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) rileva che il provvedimento in esame, sotto il profilo del decentramento dei poteri, è pienamente condivisibile e segna un significativo progresso rispetto al sistema attuale nel quale la gestione accentrata determina notevoli disfunzioni, cui bisognerebbe porre quanto prima rimedio. Dichiarata pertanto voto favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), nel dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta a conferma dell'orientamento già manifestato in sede di esame da parte del Senato, deve però rilevare che permane un sistema caratterizzato in senso centralistico, probabilmente a causa di una concezione che equipara il servizio civile a quello militare. Ravvisa inoltre il pericolo che il servizio civile si trasformi in una forma di lavoro sottopagato e ritiene quindi necessario che il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo delegato di cui all'articolo 2, tenga conto di questo rischio.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, accogliendo le indicazioni formulate dal senatore Pizzinato, propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole, osservando, con l'occasione, che nella fase transitoria è anche necessaria una riduzione dei tempi amministrativi per l'espletamento delle pratiche relative alla dilazione ed esenzione dal servizio militare obbligatorio.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE, stante l'impossibilità di intervenire alla seduta odierna del relatore sul provvedimento in materia di marchio di conformità sociale, propone che la Commissione torni a riunirsi nella giornata di domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 13,45, per l'esame in sede consultiva del suddetto provvedimento. Al termine avrà luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre 2000, e rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2001.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che la Commissione aveva trasmesso il testo del regolamento, prima della sua approvazione conclusiva, ai Presidenti delle Camere. Informa che è pervenuta, da parte del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, la seguente lettera:

«Caro Presidente, d'intesa col Presidente del Senato, rispondo alla lettera con la quale ci è stato trasmesso il testo del nuovo regolamento per l'Accesso radiotelevisivo, definito dalla Commissione che Ella presiede.

Nel ringraziarLa per la trasmissione del testo vorrei evidenziare, in una prospettiva di coerenza dell'ordinamento parlamentare, l'opportunità che le disposizioni non abrogate del vecchio regolamento dell'Accesso possano essere espressamente riprodotte nel testo del nuovo. Ciò al fine di consentire una loro più agevole individuazione.

Con questa precisazione, ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere alla definitiva approvazione del testo predisposto, la cui impostazione, sicuramente condivisibile, adegua le procedure per la fruizione degli spazi dell'Accesso al mutato assetto del sistema radiotelevisivo ed alle varie modifiche legislative frattanto intervenute».

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda inoltre che il relatore, senatore Zilio, si era riservato di presentare alcuni emendamenti. Nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì 18 scorso si era poi convenuto che tali emendamenti potessero essere esaminati ed approvati nella seduta di oggi, salva ovviamente la facoltà di ciascun componente la Commissione di subemendarli. Pertanto, qualora emergessero particolari questioni, il seguito dell'esame del regolamento potrebbe essere rinviato ad una seduta immediatamente successiva.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, ringrazia i Presidenti delle Camere per la loro risposta, che conclude un lungo iter iniziato con la proposta di un nuovo Regolamento da parte della Sottocommissione permanente per l'Accesso. La lettera dei Presidenti, nell'apprezzare il testo elaborato dalla Commissione, opportunamente sottolinea la necessità che le disposizioni non abrogate del Regolamento da sostituire siano espressamente riprodotte nel testo di quello nuovo, per consentirne la più agevole individuazione.

Nel convenire con tale indicazione, richiama l'attenzione su alcune modifiche di carattere formale, che potrebbero essere utilmente apportate in sede di coordinamento del testo, e che espone nel dettaglio alla Commissione. Il recepimento delle indicazioni dei Presidenti delle Camere richiede peraltro anche la formulazione di alcuni nuovi emendamenti al testo, che ha già predisposto, e che sottoporrà alla Commissione: un altro emendamento da lui predisposto risponde all'esigenza di individuare un componente della Sottocommissione che sostituisca il Presidente in caso di impedimento, per gli adempimenti non differibili.

Illustra quindi alla Commissione gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) esprime perplessità in ordine all'emendamento 5.3, il quale, rispetto al testo precedentemente adottato dalla Commissione, esplicita il riferimento ai requisiti di cui all'articolo 6, sesto comma, della legge n.103/75. In alcuni specifici casi, una controversia su tali requisiti può comportare un intervento del Presidente della Sottocommissione suscettibile di sovrapporsi alle prerogative ed ai

doveri della RAI, il quale potrebbe risultare censorio se orientato a precludere o modificare la trasmissione; nel caso contrario, tale intervento potrebbe invece esporre la Rai a conseguenze di carattere giudiziario. Pertanto, ritiene che il testo proposto in precedenza dal relatore risulti più idoneo.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, nel sottolineare l'opportunità che la Sottocommissione non sia del tutto esclusa dalla definizione delle questioni che insorgono prima della trasmissione dei programmi, ricorda che l'emendamento 5.3 poco si discosta, nella sua formulazione, dal testo proposto in precedenza, che non avrebbe comunque difficoltà a ripristinare.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ha confermato il proprio punto di vista, e dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha convenuto con tale orientamento, il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, ritira il proprio emendamento 5.3.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, l'emendamento 5.4.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, illustra gli emendamenti 9.4 e 10.2, rappresentando le ragioni di opportunità del primo, e ricordando che il secondo rappresenta il principale strumento finalizzato a recepire le indicazioni dei Presidenti delle Camere.

La Commissione approva, all'unanimità, gli emendamenti 9.4 e 10.2.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente che le modifiche, dettate da esigenze meramente formali, cui ha fatto riferimento il relatore in apertura di seduta possono essere recepite procedendo al coordinamento del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento della Camera. Esse possono essere riassunte come segue:

a) articolo 2, comma 1: la parola «organismi» può essere sostituita con «soggetti»;

b) articolo 2, comma 5: dopo le parole «il firmatario delle domande d'accesso» aggiungere «ed il responsabile del programma proposto». Le parole «possono essere dotate» possono essere sostituite con «devono essere dotate» ovvero «sono dotate».

c) articolo 2, comma 6: le parole «alla loro trasmissione» possono essere sostituite con «alla trasmissione dei programmi». Le parole «domande carenti delle indicazioni» possono essere sostituite con «domande carenti di alcune delle indicazioni»;

d) articolo 3, comma 7: è opportuno che le parole «intervenga alle sedute» siano sostituite con «sia sentito», ovvero «sia presente alle sedute»;

e) articolo 5, comma 2: le parole «non precludono la messa in onda del calendario nelle parti non controverse» possono essere sostituite

con «non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse»;

f) articolo 6, comma 1: sostituire le parole «il ricorso» con «il ricorso ed i rimedi»;

g) articolo 6, comma 2: le prime parole del comma possono essere sostituite con «la persona fisica che rappresenta il soggetto ricorrente»;

h) articolo 6, comma 5: è opportuno eliminare il riferimento al comma 1 dell'articolo;

i) articolo 8, comma 1: il riferimento agli «organismi» può essere sostituito dal riferimento ai «soggetti». Analogamente al comma 3, lettera a);

j) articolo 8, comma 3, lettera b): sostituire le ultime parole con «in relazione ai quali possa obiettivamente prodursi una situazione di conflitto di interesse».

(La Commissione conviene).

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, chiede di essere comunque autorizzato ad un eventuale ulteriore coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera. Ricorda infine che il testo del regolamento deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, ai sensi dell'articolo 16 del suo regolamento interno, e che esso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La Commissione approva, con la prescritta maggioranza, la proposta di Regolamento in esame, come modificata dagli emendamenti accolti, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

Seguito dell'esame del Piano per la nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi).

(Esame della proposta di parere e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del parere relativo al Piano in titolo, al quale erano riferite le audizioni tenutesi il 20 dicembre 2000, nonché il 16, 17, 18, 23 e 24 gennaio 2001.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di parere, già portata alla conoscenza dei componenti della Commissione, i quali nel termine stabilito hanno fatto pervenire 5 proposte di modifica, nessuna delle quali si configura come proposta di parere alternativo. Sia la proposta di parere, sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna. Ove non vi siano obiezioni, la Commissione potrà esaminare dapprima

ciascun emendamento, e quindi il testo predisposto dal relatore, come eventualmente modificato.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, intervenendo sia in sede di discussione generale, sia per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, illustra la proposta da lui predisposta, nella quale ha tentato di raccogliere tutte le indicazioni che sono state espresse nel corso delle audizioni cui la Commissione ha recentemente proceduto. Esse hanno riguardato in larga parte i profili economico-finanziari conseguenti alla circostanza che la nuova rete, a termini di legge, non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In riferimento a ciò, nel corso delle audizioni sono stati espresse frequentemente opinioni critiche: la Commissione, peraltro, esprime il proprio parere nell'ambito ed in riferimento alla legislazione vigente: all'interno dei limiti da essa rappresentati, può risultare rilevante un'attenta considerazione del nesso di contemporaneità che deve intercorrere tra la perdita della pubblicità sulla Nuova Rai Tre, ed il momento nel quale le reti delle emittenti private che eccedono i limiti fissati dalla legge stessa saranno irradiate esclusivamente via satellite. A tale proposito, il disposto normativo della legge n. 249/97 non risulta del tutto chiaro, ed è quindi opportuno che la Commissione, esprimendo il proprio parere sul Piano, sottolinei l'esigenza dell'assoluta contemporaneità dei due adempimenti.

Per quanto riguarda i profili più specificamente editoriali del nuovo Piano, nel corso delle audizioni è stato per un verso prospettato il rischio che la nuova rete sottragga spazi operativi alle emittenti private locali, e per altro verso - da parte di altri interlocutori - è stato invece auspicato un più forte impegno della concessionaria pubblica sull'informazione e la programmazione locale. La Commissione si trova pertanto nella necessità di conseguire un punto di adeguato equilibrio tra due esigenze che per molti profili risultano contrapposte, e ciò può essere conseguito solo valorizzando le complementarità positive che possono determinarsi a seguito del nuovo progetto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, esprime parere contrario all'emendamento n. 3, richiamandosi a quanto ha appena esposto, e si riserva di predisporre una riformulazione dell'emendamento n. 2, auspicando che, in esito ad essa, i presentatori vogliano ritirare l'emendamento n. 1. Esprime parere favorevole sull'emendamento n. 4, e si riserva di esprimersi circa l'emendamento n. 5.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) condivide l'impostazione ed il tenore della proposta di parere predisposta dal relatore, pur sottolineando la problematicità di un possibile riferimento

generalizzato alla dimensione provinciale dell'emittenza locale, che può determinare difficoltà, anche di carattere operativo, nelle regioni più piccole. Per tale ragione si dichiara favorevole all'emendamento n. 5.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, ha espresso parere favorevole sull'emendamento n. 5, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), parlando a nome del proprio gruppo, chiede la votazione qualificata degli emendamenti che stanno per essere esaminati dalla Commissione, rilevando la probabile mancanza del numero legale.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, pone in votazione l'emendamento n. 3, e constata la mancanza del numero legale. Appreziate le circostanze, rilevata la contemporaneità di altri impegni parlamentari, ed avendo in proposito acquisito il conforme parere informale dei rappresentanti di gruppo presenti, rinvia il seguito dell'esame in titolo ad una seduta successiva, secondo la calendarizzazione che sarà definita dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione rinvia a domani, mercoledì 31 gennaio, alle 14.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVISO

La riunione dell'Ufficio di presidenza non ha avuto luogo.

ALLEGATO 1

**Proposta di nuovo regolamento per l'accesso
al servizio radiotelevisivo pubblico**

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

5.3.

IL RELATORE

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma ed hanno facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica e redazionale della concessionaria. Essa informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi, in particolare qualora essi presentino caratteristiche che possano apparire non corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 6, sesto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il Presidente provvede a dirimere tali questioni, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Esse non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.

5.4.

IL RELATORE

All'articolo 5, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'Accesso.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche.*

9.4.

IL RELATORE

All'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. In caso di impedimento del Presidente della Sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilità sono compiuti dal più anziano tra i componenti.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
Sospensione dei termini, esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione e supplenza del Presidente.

10.2.

IL RELATORE

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.

ALLEGATO 2

**Proposta di nuovo regolamento per l'accesso
al servizio radiotelevisivo pubblico**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE,
COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI**

Art. 1.

(Ambito di applicazione del presente regolamento)

1. Il presente regolamento si applica ai programmi dell'Accesso in sede nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai Comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

Art. 2.

(Domande di accesso e loro caratteristiche)

1. I soggetti che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla Sottocommissione.

2. Le domande devono riportare almeno:

a) la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;

b) il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;

c) l'identità e la sottoscrizione del presidente o del rappresentante legale dell'organismo, nonchè quella della persona responsabile del programma agli effetti civili e penali, se diversa dal rappresentante legale;

d) la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la re-

sponsabilità agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonchè la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente hanno in qualsiasi momento la facoltà di disporre integrazioni della documentazione prodotta.

4. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sè stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

5. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza sono dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi. Le domande carenti di alcune delle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera *e)* del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.

Art. 3.

(Esame delle domande, e potestà dei singoli componenti la Sottocommissione)

1. Il Presidente della Sottocommissione provvede a che ogni suo componente sia informato, con cadenza almeno mensile, delle domande di accesso pervenute ed iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le domande oggetto della comunicazione di cui al comma 1 si intendono senz'altro accolte qualora, nel termine di trenta giorni successivi alla comunicazione stessa, il Presidente non disponga, o un componente la Sottocommissione non chieda, che determinate domande siano esaminate dalla Sottocommissione.

3. Il Presidente convoca la Sottocommissione ogni volta che lo ritiene opportuno, e comunque almeno ogni trimestre, al fine di:

- a) riferire sulle domande che si considerano accolte ai sensi del comma 2;
- b) esaminare le domande che non possono considerarsi accolte ai sensi del comma 2;
- c) riferire sull'andamento generale della programmazione dell'Accesso;
- d) investire la Sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.

4. Il rigetto di una domanda deve sempre essere deliberato collegialmente dalla Sottocommissione, e deve essere motivato.

5. Le decisioni della Sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:

- a) assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
- b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;
- c) garantire la varietà della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;
- d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, verificandola, ove lo si ritenga opportuno, anche attraverso il raccordo con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o, ove istituiti, con i Comitati regionali per le comunicazioni;
- e) garantire la coerenza della programmazione dell'Accesso, e la sua pari capacità comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.

6. Le decisioni che concernono il calendario dei programmi possono essere assunte dal Presidente, che ne informa la Sottocommissione alla prima seduta utile; egli, o la Sottocommissione, possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario, che deve essere approvato prima della sua esecuzione.

7. La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico può chiedere che un proprio rappresentante sia presente alle sedute della Sottocommissione che trattano domande d'accesso o questioni riferite alla relativa programmazione. È tenuta ad intervenire se lo richiede la Sottocommissione.

8. Le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle relative a ciascuna domanda sono comunicate ai destinatari.

9. I componenti la Sottocommissione hanno facoltà di consultare in qualsiasi momento le domande pervenute e la documentazione ad esse allegata.

10. Ferma restando la facoltà di cui al comma 2, due componenti la Sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifi-

che questioni o decisioni, anche relative al calendario ed alla programmazione delle trasmissioni. Il Presidente convoca la Sottocommissione nel più breve tempo possibile; in difetto provvede il Presidente della Commissione plenaria.

Art. 4.

(Criteri generali di programmazione e trasmissione)

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, il Presidente e la Sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la Sottocommissione può apportare in qualunque momento.

2. Nell'esercizio delle potestà di cui al presente articolo la Sottocommissione consulta sempre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonchè all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:

a) possono prevedere che sia data la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) possono prevedere che la conduzione delle trasmissioni sia affidata ad un giornalista della società concessionaria del servizio pubblico, perchè sia possibile, grazie agli accorgimenti tecnico-professionali necessari, garantire ai programmi dell'Accesso una capacità di comunicazione, nei confronti del pubblico radiotelevisivo, pari a quella della restante programmazione della concessionaria. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della programmazione che li riguarda;

c) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire, prevedendo specifica motivazione, i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il Presidente o la Sottocommissione hanno facoltà di disporre la trasmissione in diretta;

d) definiscono le modalità della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;

e) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte più rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali *standard* tecnici e di ripresa.

4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.

5. Nel periodo successivo all'indizione di un referendum o alla convocazione di una consultazione elettorale anche parziale, sino alla conclusione delle operazioni di voto, i programmi dell'Accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il Presidente della Sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, può indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

Art. 5.

(Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche)

1. La concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni della Sottocommissione, in conformità del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.

2. La concessionaria informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il Presidente provvede a dirimerle, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.

3. La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'Accesso.

4. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al Presidente della Sottocommissione, il quale decide con le modalità di cui all'articolo 3.

5. L'ufficio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 6.

(Ricorsi alla Commissione plenaria)

1. Il ricorso ed i rimedi contro le decisioni della Sottocommissione, di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'articolo 9 del regolamento della Commissione, possono essere espe-

riti anche nei confronti delle decisioni assunte dal Presidente della Sottocommissione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.

2. La persona che rappresenta il soggetto ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2, comma 5. La segreteria della Commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della Commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le trasmissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione deve essere presente il suo Presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Commissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della Sottocommissione alla Commissione plenaria, di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento della Commissione.

Art. 7.

(Audizioni ed attività conoscitive)

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso la Sottocommissione può esercitare le facoltà che sono attribuite alla Commissione dall'articolo 17, comma 1, del suo Regolamento, alle medesime condizioni.

Art. 8.

(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità)

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti nè implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'articolo 2, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Commissione.

Art. 9.

(Sospensione dei termini, esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione e supplenza del Presidente)

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi durante i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il Presidente e la Sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, al solo fine di poter predisporre calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuerà nel periodo successivo.

3. In caso di impedimento del Presidente della Sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilità sono compiuti dal più anziano tra i componenti.

Art. 10.

(Efficacia del regolamento, abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del Regolamento interno. Esso si intende tacita-

mente adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

ALLEGATO 3

**Parere sul Piano per la nuova RAI TRE, ai sensi del comma 9, articolo 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249**

PROPOSTA DEL RELATORE

La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi,

preso atto del progetto «Nuova RAI Tre» presentato dalla concessionaria pubblica in adempimento di quanto previsto dal comma 9, articolo 3 della legge 249/97, in vista della trasformazione di una rete RAI in «una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie»;

valutate le conseguenze economiche ed editoriali derivanti dalla realizzazione del piano suddetto in rapporto alle possibili e diverse modalità attuative;

esprime sul progetto di «Nuova RAI TRE» presentato parere favorevole con le seguenti osservazioni e considerazioni:

1) Dal punto di vista economico il passaggio, perseguito dalla legge 249/97, ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità.

A questo fine è preliminare e necessaria la esatta coincidenza del termine previsto dal comma 7, articolo 3 della legge 249/97, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 della suddetta legge e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al comma 9.

2) Per quanto riguarda il profilo editoriale, i contenuti e i linguaggi della missione della Nuova RAI 3 devono rispondere ai processi di sviluppo sociale, culturale e civile dello Stato e delle Regioni italiane, con particolare attenzione alle tematiche della convivenza etnica e religiosa con le minoranze d'immigrazione.

La Terza Rete del Servizio Pubblico deve, inoltre, essere aperta all'innovazione tecnologica della convergenza multimediale, indispensabile per rappresentare la ricchezza della Società dell'Informazione e i progetti territoriali in campo economico, civile e della qualità della vita per le giovani generazioni. Questa integrazione è indispensabile per non rendere marginale la Terza Rete rispetto alle nuove forme di competizione di mercato prevedibili per le altre Reti del Servizio Pubblico.

Lo sviluppo della programmazione della Nuova RAI 3, sostanzialmente finanziata dal canone, deve, altresì, integrare e non sostituire il livello di servizio realizzato dalle emittenti locali. A questo riguardo le aree di diffusione, come ipotizzate dal piano di Nuova RAI TRE, potranno sviluppare la dimensione sovraregionale, ma insieme garantire una piena valorizzazione e un rapporto integrato e non limitativo della diffusione capillare da parte delle emittenti locali su aree più ristrette.

ALLEGATO 4

**Emendamenti alla proposta di parere del relatore sul piano
per la nuova RAI TRE****1.**

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2), primo periodo, sopprimere le parole da: , con particolare attenzione, fino alla fine del periodo.

2.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2), sostituire la frase da: con particolare attenzione fino alla fine del periodo con la seguente: con particolare attenzione alla cultura, storia e lingua locale.

3.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 1), sopprimere il secondo periodo.

4.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2), ultimo paragrafo, sopprimere la parola: sostanzialmente.

5.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2), ultimo paragrafo, sopprimere in fine le parole: su aree più ristrette.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

Esame della ottava relazione su attività svolte
(Esame e rinvio)

Il Comitato inizia l'esame della ottava relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

Seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica DDA di Catania, dottor Mario Busacca e del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catania, dottor Giacomo Scalzo

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di svolgere l'audizione in titolo in seduta segreta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è tenuto dalle ore 12,15 alle ore 12,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Deliberazione in materia di desegretazione e declassificazione di atti su proposta del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

217^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(4563-B) *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI riferisce sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo rilevando che la previsione contenuta nell'articolo 19 appare ragionevole solo se le graduatorie non sono scadute da più di due anni.

La Sottocommissione conviene.

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*
(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 2.3 (nuovo testo) e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo richiamando le osservazioni espresse sull'emendamento 2.3. Osserva quindi, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, che occorre precisare se il Presidente della Commissione debba essere o meno ricompreso nel numero massimo dei componenti della Commissione medesima.

La Sottocommissione conviene con la proposta illustrata dal relatore.

(4890) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4891) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il contenuto del provvedimento in esame e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4905) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo, in sostituzione del relatore designato Pastore, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4952) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4933) *Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo richiamando la Commissione di merito a verificare la coerenza della retroattività prevista dal comma 4 con gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

309^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria Passigli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di usura trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.220, 1.222, 1.225, 1.226, Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3, uguali o analoghi ad emendamenti sui quali la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala quindi l'emendamento 1.211, i cui commi 7 e 8 prevedono un'agevolazione fiscale in relazione ai minori profitti delle banche, mentre il comma 9 istituisce una Commissione di conciliazione presso le Camere di commercio. In relazione all'emendamento 1.101/7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla previsione di estinzione anticipata dei mutui contratti anteriormente alla legge n. 108 del 1996, con ricalcolo del piano di ammortamento ad un tasso di interesse inferiore a quello effettivo applicato. Segnala inoltre l'emendamento 1.0.101, che pone un vincolo massimo all'importo di interessi, oneri aggiuntivi, soprattasse e penali dovuti allo Stato e agli enti pubblici. Occorre valutare infine la portata dell'emendamento 1.100/16, che sembra avere natura meramente interpretativa.

Il sottosegretario MORGANDO, pur concordando con le osservazioni del relatore in ordine al primo gruppo di emendamenti, sollecita una riflessione sull'opportunità di confermare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti riferiti al titolo degli articoli. Rileva che i commi 7 e 8 dell'emendamento 1.211 comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, esprimendo altresì avviso contrario sull'emendamento 1.101/7, suscettibile di comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato. In relazione all'emendamento 1.100/16 fa presente che si tratta di una precisazione priva di effetti innovativi.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.220, 1.222, 1.225, 1.226, 1.211 (limitatamente ai commi 7 e 8) e 1.101/7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.0.101, Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3, per i quali il parere è contrario.

(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'aumento del ruolo organico della magistratura, nonché modifiche della disciplina dell'accesso al suddetto ruolo. Per quanto di competenza, tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala gli articoli 19 e 20, che dispongono rispettivamente la proroga di graduatorie concorsuali e un'ulteriore conferma di due anni per i magistrati onorari al termine dell'incarico dopo la prima conferma: al riguardo, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari di tali disposizioni.

Segnala, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21 è stata modificata riducendo l'onere a regime di lire 1,8 miliardi annui: riguardo a tale modifica, che sembra correlata alla previsione di cui all'articolo 9 (articolo 125-*quinquies*) in materia di correttori esterni nei concorsi per uditore giudiziario, occorrerebbe acquisire un chiarimento da parte del Tesoro, dato che la modifica introdotta sembra implicare una valutazione in base alla quale l'onere risulterebbe limitato al solo anno 2001, laddove la disposizione richiamata sembra introdurre una modifica permanente alla disciplina sullo svolgimento dei concorsi.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver chiarito che gli articoli 19 e 20 disciplinano le modalità di copertura dei posti vacanti e non introducono nuove assunzioni, sottolinea che la riduzione dell'onere a regime corrispondente ai correttori esterni si basa sul presupposto che i concorsi in magistratura non siano banditi in ogni esercizio: viene prevista quindi la copertura finanziaria per il solo anno 2001.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'onere relativo ai correttori esterni nei concorsi per uditore giudiziario risulta limitato al solo anno 2001, laddove l'articolo 9 introduce una modifica permanente alla disciplina sullo svolgimento dei concorsi.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge e su alcuni emendamenti nella seduta del 10 gennaio scorso. Pervengono ora due nuovi emendamenti (2.3 nuovo testo e 2.3 nuovo testo/1), che riformulano un emendamento sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si prevede l'istituzione di un'apposita struttura presso la Presidenza del Consiglio (Commissione nazionale per l'accesso a *Internet* e alle altre reti telematiche), senza quantificare né coprire i relativi oneri. La nuova formulazione dell'emendamento e il relativo subemendamento non sembrano superare i rilievi finanziari citati.

Il senatore CARUSO Antonino preannuncia una riformulazione degli emendamenti trasmessi al fine di escludere maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; rileva peraltro che gli oneri per il funzionamento della Commissione saranno finanziati dalle risorse connesse con la soppressione dei comitati che attualmente operano su materie analoghe nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Il presidente COVIELLO prospetta l'opportunità di condizionare il parere sugli emendamenti trasmessi al fine di esplicitare l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con l'osservazione del Presidente, sottolineando la necessità di esplicitare la previsione della soppressione dei comitati attualmente operanti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 2.3 (nuovo testo)/1, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitamente previsto che dall'istituzione della Commissione nazionale presso la Presidenza del Consiglio non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando a tal fine le risorse destinate a comitati operanti su materie analoghe, previa soppressione degli stessi.

(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del disegno di legge recante il divieto di impiego di animali in combattimenti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, rileva che occorre sopprimere l'autorizzazione di spesa relativa al 2000 e aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003. Segnala, altresì, che appare necessario acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'onere corrispondente alle spese di mantenimento degli animali per i quali non sia noto il proprietario (valutato pari a 1,3 miliardi annui) e chiarire se gli oneri per la sterilizzazione (articolo 2, comma 1, ultimo periodo) sono a carico del bilancio dello Stato (in tal caso, occorrerebbe prevedere una apposita copertura).

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni relative alla necessità di aggiornare la clausola di copertura, rilevando altresì che ad avviso del Tesoro le risorse dell'accantonamento del Ministero della sanità dell'esercizio 2001 sono destinate ad adeguare le borse di studio per gli specializzandi secondo quanto definito anche in sede internazionale; ritiene quindi necessario far decorrere le disposizioni del disegno di legge e la relativa copertura dall'esercizio 2002. Conferma che la quantificazione dell'onere, pari a 1,3 miliardi annui, risulta sufficiente a garantire sia le spese di mantenimento degli animali per i quali non sia noto il proprietario che gli oneri per la sterilizzazione: occorre, peraltro, riformulare l'articolo 6 di copertura, al fine di includere anche il riferimento a tali oneri.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia soppressa l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000, che siano aggiornati i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003 e che siano richiamati nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, anche gli oneri connessi con la sterilizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo.

(4123-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione in materia dogana-

nale, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4890) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4891) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con l'Iran per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4905) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione internazionale in materia di prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica stima – in riferimento all'articolo 19, comma 3, della Convenzione – un onere di

1,162 miliardi annui, che non sembra trovare corrispondenza con quanto disposto nel comma citato. Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce che la disposizione della Convenzione dalla quale deriva l'onere di 1,162 miliardi annui non è l'articolo 19, comma 3, come per un mero errore materiale è indicato nella relazione tecnica, ma l'articolo 18, comma 6, che istituisce un organo sussidiario denominato Comitato di analisi dei prodotti chimici.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 47 del 2000, in materia di disciplina fiscale della previdenza complementare. Per quanto di competenza, segnala che la relazione illustrativa dello schema asseriva che le disposizioni in esso contenute non determinano effetti sul gettito, limitandosi ad apportare correzioni di carattere tecnico. Successivamente il Governo ha predisposto una relazione tecnica, nella quale si sostiene che gli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3, 7 e 8) risulterebbero compensati dal maggior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione (che prevede l'esclusione dal trattamento fiscale agevolativo delle assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da morte, connessi alla cessione del quinto). La citata relazione tecnica non contiene tuttavia indicazioni quantitative tali da confermare la valutazione di compensatività degli effetti complessivi del provvedimento: al riguardo sarebbe opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi.

In particolare segnala, sulla base della nota di lettura del Servizio del bilancio, gli articoli 1 (sul trattamento fiscale dei cosiddetti fondi «interni»), 3 (che prevede un credito di imposta del 15 per cento a favore delle gestioni di fondi da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nonché la compensazione tra le diverse linee di investimento dei fondi multicomparto), 4 (che determina l'estensione ai contratti di assicurazione vita di agevolazioni in materia di imposte indirette), 5 (sul regime tributario dei fondi pensione istituiti anteriormente alla legge

n. 421 del 1992), 7 (che prevede l'assoggettamento a tassazione separata del riscatto dei contributi in caso di pensionamento dell'iscritto).

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che il maggior gettito derivante dall'articolo 10 dello schema è tale da compensare il minor gettito riconducibile alle altre disposizioni dello stesso, tra cui in particolare gli articoli 3, 7 e 8. Dopo aver fatto presente la difficoltà di fornire una puntuale quantificazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni, chiarisce, in relazione agli articoli 1 e 4, che gli eventuali effetti di minor gettito da essi derivanti, peraltro di entità irrilevante, in quanto stimabili in misura inferiore a lire 1 miliardo, trovano compensazione negli effetti di segno positivo associati al complessivo intervento nel settore. In riferimento all'articolo 3, osserva che alla disposizione non è connessa una perdita di gettito, in quanto alla norma originaria del citato decreto legislativo non è stato associato un aumento di gettito in relazione alla doppia imposizione che il credito di imposta ora previsto tende a rimuovere. Con riguardo all'articolo 5, sottolinea che non sono stimati effetti negativi sul gettito, in quanto la struttura dei conti individuali ivi previsti, la cui decorrenza non è omogenea, porta a ritenere che nel complesso non si determinino variazioni nel prelievo fiscale ad essi riconducibile. Quanto infine all'articolo 7, si richiama alle considerazioni già svolte con riguardo agli articoli 1 e 4.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel presupposto che gli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3, 7 e 8) risultino compensati dal maggior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1137-3950-B) Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri e Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge per la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori licenziati per motivi politici, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), implica un ampliamento della platea dei beneficiari: rileva, peraltro, che l'onere a regime previsto

nella clausola di copertura risulta inferiore a quello del testo approvato dal Senato. Segnala, inoltre, che l'articolo 2 istituisce un comitato, prevedendo che da esso non derivino oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4), ma senza esplicitare che non vengono corrisposti gettoni di presenza o indennità.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che la nuova formulazione dell'articolo 1 non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, in quanto il personale militare ivi richiamato era già ricompreso nella formulazione della norma approvata dal Senato. Quanto poi al comitato istituito dall'articolo 2, ritiene che la formulazione del comma 4 sia sufficientemente cautelativa rispetto all'assenza di oneri. A seguito di una richiesta di chiarimento da parte del senatore MORO, fa presente infine che la quantificazione dell'onere per i diversi esercizi finanziari indicata all'articolo 7 è corretta e che le modifiche di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 1 non determinano effetti finanziari negativi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4606) DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del disegno di legge che ridetermina la misura dell'indennità a favore delle persone in condizioni di cecità parziale; è stato altresì trasmesso un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo, che, oltre a prevedere un minore incremento della citata indennità, sposta la decorrenza della disposizione al 1 gennaio 2002.

Per quanto di competenza occorre acquisire indicazioni sulla entità della platea dei beneficiari, al fine di verificare la quantificazione dell'onere del testo e dell'emendamento; in relazione al testo rileva, peraltro, che l'accantonamento del Ministero dell'interno non presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la quantificazione dell'onere indicata nell'emendamento, pari a lire 87 miliardi a decorrere dal 2002, risulta corretta, in quanto, in base ad informazioni assunte presso l'INPS, il numero dei soggetti interessati risulta effettivamente attestato sulle 58 mila unità, come indicato nella relazione al testo originario. Fa presente, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno presenta adeguate disponibilità da destinare allo scopo, tenendo conto della quantificazione dell'emendamento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento trasmesso.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata domani, mercoledì 31 gennaio 2001, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

61^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carrella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3442) MARRI ed altri. – *Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4115) FERRANTE ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni e addestramenti pericolosi*

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – *Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4754) MANCONI. – *Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi*

(4766) PACE ed altri. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardoni; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Parere favorevole)

alla 3^a Commissione:

(4905) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

(Parere favorevole)

alla 4^a Commissione:

(4951) FORCIERI e AGOSTINI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia;*

(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito

(Parere favorevole con osservazioni)

alla 9^a Commissione:

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad altro rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere favorevole)

alla 10^a Commissione:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere favorevole)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).

- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di rior-

dino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputato PECORELLA. – Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet* (4681).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).

- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (4123-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonchè al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (4890).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 (4891).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (4905).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito (*Doc. XXII, n. 72*).
- FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (4951).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Opera Nazionale per i figli degli aviatori (n. 170).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
 - e della petizione n. 823 ad essi attinente
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini rimessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).
- Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 171).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa (n. 826).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).

- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4606).
- BONATESTA ed altri. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4618).
- TOMASSINI e BRUNI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4627).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia (1578).
- RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie (2069).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 (1137-3950-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battaferano ed altri; Pizzinato ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

III. Esame del disegno di legge:

- Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 162 def.) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-

- glio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1) (n. 72).
 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00) (n. 74).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add 1 Rev 1) (n. 147).
 - (COM (2000) 324 def. – Vol. III) – Firma dell'accordo di partenariato UE Paesi ACP (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).
 - (COM (2000) 324 def. – Vol. II) – Conclusione dell'accordo di partenariato UE Paesi ACP (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).
 - (COM (2000) 442 def) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
 - (COM (2000) 443 def) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc. 10495/00) (n. 92).
 - (COM (2000) 448 def.) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98).
 - (COM (2000) 471 def.) – Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00) (n. 100).
 - Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
 - Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).

- Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
 - Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 13,45

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Marchio di conformità sociale (Nuovo testo C. 6126, approvato dal Senato, e abb.).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14

- I. Audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.
 - II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

Mercoledì 31 gennaio 2001, ore 14

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame delle risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta dal primo gruppo di lavoro in ordine alle cause del dissesto della Federconsorzi.
